



SEGRETERIA DI STATO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
E COMMERCIO

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data 8-7-2016  
IL DIRIGENTE

**Progetto di legge**

**“Sistema normativo a sostegno delle imprese del Parco Scientifico e Tecnologico”**

**TITOLO I  
PREMESSE E DISPOSIZIONI COMUNI**

**Art. 1  
(Oggetto e finalità)**

1. La presente legge, al fine di determinare condizioni favorevoli alla nascita, insediamento e sviluppo nel Parco Scientifico e Tecnologico di imprese con elevata capacità di competitività nel mercato in termini di prodotti e/o di servizi innovativi, introduce misure tese a:

- definire i requisiti oggettivi e soggettivi in base ai quali un'impresa possa operare nel Parco Scientifico e Tecnologico;
- introdurre incentivi fiscali per investimenti in imprese operanti nel Parco Scientifico e Tecnologico;
- introdurre la regolamentazione di piani di remunerazione ed incentivazione dei dipendenti e prestatori di servizi esterni alle PST Start Up del Parco Scientifico e Tecnologico;
- disciplinare una specifica tipologia di contratti di lavoro e modalità di assunzione;
- introdurre incentivi fiscali per investimenti effettuati da altre aziende nelle “PST Start Up” del Parco Scientifico e Tecnologico;
- introdurre incentivi fiscali nel caso del ri-acquisto delle quote da parte del management o dei soci fondatori della imprese PST Start Up del Parco Scientifico e Tecnologico così come nel caso di acquisizione industriale da parte di un'altra azienda nelle operazioni di Management Leverage Buy Out;
- prevedere una tipologia di permessi di soggiorno speciali e di residenze per chi è socio e/o amministratore e/o ha un contratto di lavoro subordinato nelle imprese del Parco Scientifico e Tecnologico;
- prevedere una tipologia di permessi di soggiorno temporaneo per motivi di lavoro anche per chi ha contratti di collaborazione professionale con imprese del Parco Scientifico e Tecnologico in quanto figura altamente specializzata;
- disciplinare l'attività di coworking strettamente connesse al Parco Scientifico e Tecnologico;
- indicare le linee guida per disciplinare le Società di investimento a capitale variabile (SICAV)
- indicare le linee guida per disciplinare le reti d'impresa
- rendere effettivamente operativi fondi di investimento sammarinesi;
- delineare le linee guida per la creazione di piattaforme di crowdfunding;
- disciplinare il rischio regolatorio a tutela degli investitori.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Controllo del Collegio, 38 - 47890 San Marino  
info.industria@gov.sm - www.industria.sm

T + 378 (0549) 882272  
F + 378 (0549) 882328



SEGRETERIA DI STATO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
E COMMERCIO

Art. 2  
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge devono intendersi:

- a) per "PST" il Parco Scientifico e Tecnologico gestito dalla Techno Science Park San Marino - Italia S.p.a;
- b) per "Imprese PST" le società di capitali che hanno un contratto di associazione con il PST, escluse le "PST Start Up";
- c) per «San Marino», il territorio della Repubblica di San Marino;
- d) per «PST Start Up», le società iscritte al "Registro PST Start Up"
- e) per «contribuente», il soggetto passivo d'imposta e/o il sostituto d'imposta;
- f) per «manager», amministratore o dirigente di società associate al PST con poteri decisionali nella conduzione delle stesse;
- g) per «work for equity», piani di remunerazione ed incentivazione dei dipendenti e prestatori di servizi esterni alle società che si qualificano come PST Start Up.
- h) per «stock options», i diritti di opzione che danno il diritto di acquistare azioni o quote di una società ad un determinato prezzo d'esercizio (detto *strike price*), assegnati gratuitamente ai dipendenti o collaboratori a contratto;
- i) per società di «venture capital», le società che apportano capitale di rischio per finanziare l'avvio o la crescita di un'attività in settori ad elevato potenziale di sviluppo;
- l) per «Business Angels» imprenditori, manager e professionisti, che effettuano l'attività di investimento occasionale nel capitale di rischio di nuove aziende
- m) per «contratto d'incubazione», il contratto sottoscritto dal PST con un soggetto è ammesso a fare parte dell'Incubatore d'impresa del PST;
- n) per «licenza» licenza per l'esercizio delle attività industriali o di servizio.

Art. 3  
(Requisiti generali "Imprese PST" e "PST Start Up")

1. Per poter beneficiare delle agevolazioni e dei benefici individuati dalle presenti norme, le imprese devono possedere i seguenti requisiti sostanziali:

- devono essere dotate di «sostanza economica», secondo la definizione recata dalla Commissione Europea nella Raccomandazione C(2012) 8806 final del 6 dicembre 2012;
  - devono essere supportate da ragionevolezza in ambito economico e commerciale, nonché da sostanziale coerenza con il fondamento giuridico della società e con gli scopi previsti nel proprio oggetto sociale;
  - soddisfano tutte le seguenti cinque condizioni principali:
    - a. la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico della società sono residenti a San Marino ovvero, anche se non residenti, operano effettivamente in San Marino;
    - b. almeno un conto corrente della società è aperto presso istituto bancario in San Marino;
    - c. il bilancio della società viene redatto ed eventualmente certificato in San Marino;
    - d. le decisioni del Consiglio di amministrazione o dell'Amministratore Unico sono prese in San Marino;
- ed almeno una delle seguenti condizioni secondarie:

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino  
info.industria@gov.sm - www.industria.sm

T +378 (0549) 885271  
F +378 (0549) 882529



SEGRETERIA DI STATO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
E COMMERCIO

- i. almeno un dipendente della società, con funzioni amministrative e/o tecniche, è residente ai fini fiscali in San Marino;
- ii. l'atto costitutivo della società contiene una clausola arbitrale in virtù della quale eventuali controversie relative alla costituzione della società medesima saranno sottoposte al giudizio di arbitro o collegio arbitrale in San Marino;
- iii. la società detiene (o deterrà nel corso dei successivi 12 mesi dalla costituzione) *assets* (esclusa la liquidità presente sul conto corrente presso istituto bancario sammarinese) per un valore non inferiore a Euro 10.000,00;
- iv. la società è eventualmente quotata in una borsa valori riconosciuta in uno degli Stati con cui la Repubblica di San Marino ha stipulato accordi internazionali;
- v. i costi sostenuti annualmente dalla società non sono difforni, dal punto di vista quantitativo, da quelli "ragionevolmente" sostenuti da una società dalle caratteristiche analoghe, diretta e gestita in San Marino.

La valutazione di "ragionevolezza" dei costi va effettuata alla luce delle circostanze del caso concreto. Tra i fattori da prendere in considerazione, vi sono i seguenti:

- a) tipologia di attività d'impresa svolta dalla società;
- b) fatturato;
- c) valore del patrimonio netto della società;
- d) costi mediamente sostenuti nel settore di attività in cui opera la società.

## TITOLO II

### PST START UP

#### Art. 4

*(Requisiti per la classificazione delle PST Start Up)*

- I. Sono classificate "PST Start Up" le imprese che hanno i seguenti requisiti:
  - a) hanno un contratto di incubazione in essere con il PST;
  - b) sono società di diritto sammarinese costituite in forma di società di capitale, che hanno ottenuto il primo rilascio di licenza da non oltre centottanta giorni al momento della sottoscrizione del contratto di incubazione con il PST;
  - c) i soci con personalità giuridica non sono soci in altre società di diritto sammarinese, fatta eccezione per i fondi di venture capital e per i membri di Associazioni legalmente riconosciute di Business Angel e per altre società che sono Imprese PST;
  - d) non hanno partecipazioni tramite mandato fiduciario;
  - e) almeno il 35 % delle quote o azioni della società è in capo a:
    - i. persone, assunte nell'impresa anche a part time ma a non meno di venti ore settimanali, e inquadrati almeno in terza categoria, in possesso di lauree triennali o magistrali oppure se in possesso di solo diploma di scuola secondaria superiore, con esperienza lavorativa, di almeno due anni, in ambiti direttamente connessi allo sviluppo del contenuto del progetto della PST Start Up; oppure
    - ii. una società di capitali che eroga servizi o produce beni inerenti il settore della PST Start Up. La PST Start Up deve avere alle proprie dipendenze almeno una persona assunta anche a part time ma a non meno di venti ore settimanali, e inquadrata



SEGRETERIA DI STATO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
E COMMERCIO

almeno in terza categoria, in possesso di lauree triennali o magistrali oppure se in possesso di solo diploma di scuola secondaria superiore, con esperienza lavorativa, di almeno due anni, in ambiti direttamente connessi allo sviluppo del contenuto del progetto d'impresa della PST Start Up.

f) avere un Amministratore Unico o un Presidente del Consiglio di Amministrazione o un Amministratore Delegato che non sia Amministratore Unico o Presidente di un Consiglio di Amministrazione o Amministratore Delegato, di altre società di diritto sammarinese ad eccezione di altre Imprese PST;

g) essere titolari di una licenza industriale o di servizi quale attività prevalente ai sensi della Legge 31 marzo 2014 n. 40.

2. Il regime di PST Start Up ha una durata massima di cinque anni che si computano dal primo rilascio della licenza.

3. Nel caso si utilizzi l'istituto del part time questo deve essere inferiore alle cinque ore giornaliere e/o alle venticinque ore settimanali.

4. Le PST Start Up possono essere domiciliate presso la sede del PST.

**Art. 5**

*(Procedure per il riconoscimento di status di PST Start Up)*

1. Viene istituito presso l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio il "Registro PST Start Up". L'iscrizione a tale registro consente di accedere ai benefici previsti per le PST Start Up e garantisce la massima pubblicità e trasparenza delle imprese ammesse al regime speciale della presente normativa.

2. I dati della società contenuti nel registro sono:

- a. la ragione sociale
- b. l'oggetto sociale e l'oggetto della licenza
- c. la sede legale e operativa
- d. l'organo amministrativo
- e. i soci
- f. i bilanci d'esercizio.

3. L'impresa per iscriversi al Registro PST Start Up deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 e avere presentato apposita istanza di iscrizione all'Ufficio Industria Artigianato e Commercio.

4. All'istanza vanno allegati il Contratto d'Incubazione e:

- a. nell'ipotesi di cui all'articolo 4, lettera e) punto 1), i certificati dei titoli di studio e di servizio necessari ai fini di attestare i requisiti delle persone assunte nell'impresa in relazione al soddisfacimento del requisito del 35% del possesso delle partecipazioni societarie;
- b. nell'ipotesi di cui all'articolo 4, lettera e) punto 2):
  - i. la vigenza della società che soddisfa il requisito del 35% quando si tratti di soggetto non residente in territorio. Nel caso i soci siano dei Business Angel all'istanza va allegato un documento rilasciato dall'Associazione di riferimento che ne attesti l'iscrizione alla medesima;
  - ii. i certificati dei titoli di studio e di servizio necessari ai fini di attestare i requisiti delle persone assunte nell'impresa.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino  
info.industria@gov.sm - www.industria.sm

T +378 (0549) 882272  
F +378 (0549) 882229



SEGRETERIA DI STATO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
E COMMERCIO

5. Il PST rilascia la dichiarazione che attesta che l'esperienza lavorativa, di almeno due anni, è stata effettuata nei settori in cui opera la PST Start Up.
6. La verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 è effettuata dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza.

**Art. 6**  
*(Contratto di incubazione)*

1. Il contratto di incubazione di cui all'articolo 4, comma 1, punto a) è sottoscritto da parte del PST con soggetti che dimostrino di avere un'idea innovativa di prodotto, servizio, processo o tecnologia valutato a insindacabile giudizio dal Comitato Tecnico Valutatore nominato dal PST. Hanno diritto alla sottoscrizione del contratto di incubazione le imprese la cui domanda di accesso al PST è presentata tramite il Consiglio previsto dall' "Agreement for Huzhou San Marino – Italy International Technology Park" di cui all'Allegato A della presente legge.
2. Il contratto di incubazione determina:
  - a. l'esonero dal pagamento della tassa di licenza. Nel caso l'obbligo di pagare la tassa di licenza sia maturato prima della firma del contratto di incubazione, tale obbligo per l'anno in corso va adempiuto;
  - b. la possibilità di versare l'intero capitale sociale entro tre anni dall'iscrizione nel Registro delle Società senza incorrere negli effetti di cui all'articolo 12 comma 4 della Legge 23 febbraio 2016 n. 47 e successive modifiche e integrazioni.
3. Il contratto di incubazione unitamente al rilascio della licenza conferisce all'impresa il diritto di procedere alle assunzioni di cui all'articolo 7.
4. L'impresa ammessa ai benefici di cui ai commi 2 e 3 deve ottenere l'iscrizione al Registro PST Start Up entro novanta giorni dal rilascio della licenza pena la perdita dei benefici sopra citati che comporta:
  - a. l'obbligo di versare il 50% del capitale sociale entro sessanta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Società;
  - b. l'obbligo di pagare la tassa di licenza e quindi la sospensione della licenza stessa fino a quando la relativa tassa non venga pagata;
  - c. la decadenza dei contratti di lavoro di cui all'articolo 7.

Per le imprese che al momento della sottoscrizione del contratto d'incubazione hanno già la licenza, il termine di novanta giorni per ottenere l'iscrizione al Registro PST Start Up decorre dalla data di sottoscrizione del contratto di incubazione con il PST.

5. Le istanze presentate dopo il termine di novanta giorni di cui al precedente comma, sono irricevibili.
6. Il PST comunica tempestivamente all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio ogni cessazione di contratti di incubazione.
7. Gli ulteriori Accordi che verranno sottoscritti dal Governo della Repubblica di San Marino e dal PST con enti o società strategici per lo sviluppo del Parco Scientifico e Tecnologico, potranno prevedere l'applicazione di quanto disposto al comma 1 in relazione all'Agreement for Huzhou San Marino – Italy International Technology Park.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino  
info.industria@30v.sm - www.industria.sm

T +378 (0549) 885972  
F +378 (0549) 882529



SEGRETERIA DI STATO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
E COMMERCIO

Art. 7

*(Contratto di lavoro a tempo determinato per dipendenti di PST Start Up)*

1. Al fine di sostenere l'avvio delle PST Start Up con strumenti conformi alle esigenze di flessibilità dettate dalla particolare attività svolta in termini di progetti innovativi, è istituito il contratto di lavoro a tempo determinato per PST Start Up avente le seguenti caratteristiche:

- a) ha durata massima di trentasei mesi e può essere anche part-time;
- b) può essere utilizzato dall'impresa per le assunzioni solo nei primi tre anni dal rilascio della licenza per l'esercizio dell'attività economica;
- c) può essere utilizzato dall'impresa per un massimo di dieci dipendenti avviati e non avviati dalle Liste di Avviamento al Lavoro da assumersi con inquadramento minimo per le persone con qualifica. Il limite di dieci dipendenti è riferito alla contemporanea presenza nella PST Start Up di personale con tale tipologia di contratto.

2. Il contratto di lavoro a tempo determinato per dipendenti di PST Start Up è rivolto ai soci della PST Start Up anche se amministratori della stessa e ai lavoratori in possesso di laurea magistrale o triennale. Nel caso di possesso del solo diploma di scuola secondaria superiore è necessario avere esperienza professionale documentata di almeno due anni, in materie direttamente connesse allo sviluppo del contenuto del progetto dell'impresa PST Start Up.

3. La comunicazione nominativa preventiva di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato per PST Start Up, firmata dal datore di lavoro e dal lavoratore e corredata della documentazione necessaria ad attestare l'esistenza di tutti i requisiti richiesti ovvero il contratto d'incubazione e la dichiarazione di cui al comma 4, è inoltrata all'Ufficio del Lavoro che deve rispondere entro due giorni dal ricevimento della comunicazione esclusivamente in merito al possesso o meno dei requisiti.

4. Nella documentazione trasmessa all'Ufficio del Lavoro, nel caso le persone da assumere siano in possesso del solo diploma di scuola secondaria superiore, deve esservi la dichiarazione del PST, che attesti che l'esperienza lavorativa, di almeno due anni, è stata svolta in ambiti direttamente connessi allo sviluppo del contenuto del progetto dell'impresa PST Start Up.

5. Può essere effettuata l'assunzione anche di persone che non siano domiciliate o residenti in Italia purché se provenienti da Paesi non inclusi nello spazio Schengen siano muniti di visti di ingresso in tale spazio, qualora ciò sia previsto dall'Accordo Schengen; in tale caso le persone assunte devono richiedere e ottenere il permesso di soggiorno di cui all'articolo 8 entro trenta giorni lavorativi dall'avvenuta assunzione pena la nullità del contratto di assunzione e la perdita dei requisiti della PST Start Up legati all'assunzione medesima.

6. Per quanto non regolamentato dal presente articolo si fa riferimento alla normativa generale in materia di lavoro.

7. I lavoratori, di cui al presente articolo, non possono beneficiare degli incentivi di cui alla Legge 29 aprile 2014 n. 71.

8. Terminati i tre anni del contratto di lavoro a tempo determinato per dipendenti di PST Start Up, l'impresa PST Start Up ha diritto di proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente che ha utilizzato tale forma di contratto per il periodo massimo previsto, con una delle comuni forme di assunzioni previste dalla normativa sammarinese.



SEGRETERIA DI STATO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
E COMMERCIO

**Art. 8**

*(Permesso di soggiorno speciale per dipendenti di PST Start Up)*

1. Il permesso di soggiorno speciale per dipendenti di PST Start Up è rilasciato allo straniero, assunto con la tipologia di contratto di cui all'articolo 7 che intenda soggiornare nella Repubblica di San Marino.

2. La durata del permesso di soggiorno è di un anno ed è rinnovabile annualmente. La cessazione del contratto di lavoro di cui all'articolo 7 determina la decadenza del permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno speciale per dipendenti PST Start Up può essere rinnovato per la durata massima complessiva di cinque anni.

3. Lo straniero che intenda richiedere il permesso di soggiorno è tenuto a produrre documentazione che attesti la disponibilità di mezzi sufficienti per la propria sussistenza e di alloggio adeguato. Il reddito non può essere inferiore a Euro 18.000,00.

4. I lavoratori provenienti da Paesi non inclusi nello spazio Schengen devono essere muniti di visti di ingresso in tale spazio, qualora ciò sia previsto dall'Accordo Schengen.

5. Il richiedente il permesso di soggiorno speciale perché titolare di un contratto di lavoro a tempo determinato per PST Start Up, deve formulare apposita domanda scritta alla Gendarmeria – Ufficio Stranieri, esibendo passaporto o documento equipollente ritenuto valido dalla Gendarmeria ed allegando i seguenti documenti:

- copia di documento di identità;
- n. 4 fototessera;
- il contratto di lavoro di cui all'articolo 7;
- certificato di residenza;
- certificato di stato di famiglia;
- certificato penale rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza;
- certificato di carichi pendenti rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza;
- dichiarazione di disponibilità di alloggio adeguato ovvero copia di contratto di locazione debitamente registrato ovvero altro titolo idoneo, atto a dimostrare la idoneità dell'alloggio;
- documentazione idonea a garantire la disponibilità di mezzi sufficienti per la propria sussistenza

6. Il permesso di soggiorno è rilasciato dalla Gendarmeria – Ufficio Stranieri.

7. I controlli della Gendarmeria relativi all'acquisizione di informazioni ulteriori rispetto a quelle che emergono dalla documentazioni di cui al precedente comma, vengono effettuati successivamente al rilascio del permesso di soggiorno.

8. Per quanto non regolamentato dalla presente legge si fa riferimento alla normativa generale in materia di permessi di soggiorno.

9. Il numero massimo di permessi di soggiorno per PST Start Up viene definito annualmente con decreto delegato.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino  
info.industria@gov.san - www.industria.san

T +378 (0549) 885470  
F +378 (0549) 882529



SEGRETERIA DI STATO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
E COMMERCIO

**Art. 9**

*(Permesso di soggiorno speciale per familiari PST Start Up)*

1. Lo straniero in possesso di permesso di soggiorno per dipendenti di PST Start Up può richiedere il rilascio del permesso di soggiorno speciale per familiari PST Start Up per i seguenti familiari:

- a. coniuge non legalmente separato e per il quale non siano in corso le procedure di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio;
- b. figlio di età non superiore a 25 anni legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, purché non sia coniugato o convivente more uxorio e, nel caso di minori, a condizione che l'altro genitore, qualora sia noto ed in vita, abbia prestato il suo consenso ovvero tale consenso sia stato espresso dall'autorità giudiziaria;
- c. figlio legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, qualora non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento a causa di disabilità.

Salvi casi di forza maggiore, da comprovarsi debitamente dal richiedente il permesso, il ricongiungimento familiare deve essere richiesto entro dodici mesi dalla data di immigrazione in Repubblica del richiedente il permesso ed è rilasciato dalla Gendarmeria - Ufficio Stranieri.

2. Lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare deve dimostrare la disponibilità:

- a) di un alloggio adeguato per sé e per i familiari per i quali si intende richiedere il ricongiungimento;
- b) di un reddito annuo adeguato al sostentamento proprio e dei familiari per i quali si intende richiedere il ricongiungimento. Il reddito non può essere inferiore a Euro 18.000,00 per il titolare del permesso a cui vanno addizionati Euro 6.000,00 per ogni familiare a carico del medesimo.

3. Fatta salva l'esistenza di convenzioni bilaterali che disciplinino diversamente la materia, i familiari in possesso di permesso di soggiorno speciale non hanno diritto all'erogazione di prestazioni sanitarie gratuite né di alcuna prestazione di tipo economico o assistenziale da parte dell'Istituto per la Sicurezza Sociale e dello Stato; lo straniero che intenda richiedere il permesso di soggiorno speciale per familiari PST Start Up è quindi tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa valida sul territorio della Repubblica a copertura del rischio di malattie, infortunio e maternità avente copertura annua minima di Euro 30.000,00 o a produrre documentazione che dimostri copertura sanitaria nel Paese di provenienza, e che sia riconosciuta valida dagli uffici preposti dall'I.S.S. a copertura di ogni evento, per ogni familiare per cui richiede tale permesso.

4. Il permesso di soggiorno speciale rilasciato allo straniero in base al precedente comma 1 consente, nel caso di minori, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale.

5. Lo straniero in possesso di permesso di soggiorno per dipendenti di PST Start Up può richiedere il permesso per convivenza di cui all'articolo 15 comma 1 punto a) della Legge 28 giugno 2010 n. 118.

6. La documentazione da presentare per il rilascio del permesso speciale è quella di cui ai punti a) e b) dell'articolo 21 del Decreto Delegato 22 gennaio 2016 n. 5.

7. La perdita dei requisiti del soggetto di cui al comma 1 comporta l'immediata decadenza per sé e per i familiari del permesso di soggiorno. È comunque consentito terminare l'anno scolastico in corso ai figli del soggetto che ha perso i requisiti di cui al comma 1 e quindi è consentita la relativa permanenza in territorio del nucleo familiare fino al termine dell'anno scolastico. In questo ultimo caso, fatta salva l'esistenza di convenzioni bilaterali che disciplinino diversamente la materia, i componenti il nucleo familiare non hanno più diritto all'erogazione di prestazioni sanitarie gratuite né di alcuna prestazione di tipo economico o assistenziale da parte dell'Istituto per la Sicurezza

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino  
info.industria@gin.san - www.industria.san

T +378 (0549) 885977  
F +378 (0549) 882629





SEGRETERIA DI STATO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
E COMMERCIO

Sociale e dello Stato pertanto al fine di permanere in territorio fino al termine dell'anno scolastico deve essere stipulata idonea polizza assicurativa valida sul territorio della Repubblica a copertura del rischio di malattie, infortunio e maternità avente copertura annua minima di Euro 30.000,00 o a produrre documentazione che dimostri copertura sanitaria nel Paese di provenienza, e che sia riconosciuta valida dagli uffici preposti dall'I.S.S. a copertura di ogni evento, per tutti i componenti del nucleo familiare.

**Art. 10**

*(Residenza per Amministratori e Soci PST Start Up)*

1. Amministratori e soci della PST Start Up possono richiedere la residenza alla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione secondo le disposizioni di cui alla Legge 28 giugno 2010 n. 118 e successive modifiche.

**Art. 11**

*(Obblighi in capo alle PST Start Up)*

1. I soci non possono distribuire gli utili per tre interi anni solari dall'iscrizione al Registro delle PST Start Up.

**Art. 12**

*(Controlli relativi al mantenimento dei requisiti delle PST Start Up)*

1. I controlli relativi al mantenimento dei requisiti per l'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 5 sono effettuati dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.
2. La verifica della mancanza di uno o più dei requisiti di cui all'articolo 4 comporta la cancellazione dal Registro delle PST Start Up. Nel caso il venire a meno dei requisiti siano inerenti al venire a meno di uno o più dipendenti della PST Start Up, la PST Start Up ha 60 giorni lavorativi per sostituire il dipendente il cui rapporto di lavoro è cessato.
3. La società che diviene oggetto di azioni esecutive ad opera del Dipartimento Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, a norma del Titolo II della Legge 25 maggio 2004 n.70, volte al recupero di crediti vantati della Pubblica Amministrazione o dagli Enti del Settore Pubblico Allargato che non siano oggetto di contenzioso od oggetto di accordo per il pagamento rateale teso all'estinzione delle pendenze viene radiata dal Registro PST Start Up.
4. La radiazione dal registro PST Start Up comporta anche la cessazione degli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 6 commi 2 e 3.

**TITOLO III**  
**INCENTIVI PER LE PST START UP**

**Art. 13**

*(Esenzione fiscale per PST Start Up)*

1. Le PST Start Up sono esentate dal pagamento dell'Imposta Generale sui redditi di cui alla Legge 16 dicembre 2013 n. 166 e successive modifiche per un massimo di cinque esercizi di imposta

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 33 - 47890 San Marino  
info.industria@gov.sm - www.industria.sm

T +378 (0549) 883272  
F +378 (0549) 883528



SEGRETERIA DI STATO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
E COMMERCIO

dall'iscrizione delle stesse nel Registro delle società di cui alla L. n. 47/2006. Tale esenzione decorre dall'anno di iscrizione nel registro delle PST Start Up.

**Art. 14**

*(PST Start Up stock option)*

1. Ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente di cui agli articoli 24 e seguenti della Legge n. 166/2013, non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente e assimilato la differenza tra il valore delle azioni o delle quote di partecipazione emesse da PST Start Up al momento dell'assegnazione a lavoratori subordinati ed a contratto delle predette società e l'ammontare corrisposto dal dipendente o dal lavoratore a contratto, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta.
2. Se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente o dal lavoratore a contratto rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio della PST Start Up superiore al 10%, la predetta differenza concorre in ogni caso interamente a formare il reddito di lavoro dipendente o assimilato.
3. L'esenzione opera alle seguenti condizioni:
  - a) che la partecipazione nelle società indicate nel comma 1 che precede sia detenuta ininterrottamente per almeno dodici mesi e risulti dalla contabilità sociale e da almeno un bilancio;
  - b) che la partecipazione sia classificata nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso nel periodo di possesso.
4. La presente disposizione in linea con quanto previsto all'articolo 5 comma 2 punto b) opera in deroga all'articolo 15 comma 1 della L. n. 47/2006 e successive modifiche.

**Art. 15**

*(Incentivi fiscali per investimenti effettuati da persone giuridiche nelle PST Start Up)*

1. Per tre periodi di imposta consecutivi, per le società di capitali residenti nel territorio della Repubblica di San Marino che effettuano conferimenti, in denaro o in natura, nelle PST Start Up, è riconosciuta una deduzione dall'Imposta Generale sui Redditi prevista dalla Legge n. 166/2013 nella misura del 25% dei conferimenti rilevanti effettuati, per un importo non superiore a Euro 1.800.000,00. I tre anni di periodo di imposta comprendono e decorrono dall'anno in cui è stato effettuato il suddetto conferimento, in denaro o in natura.
2. Qualora gli investimenti siano effettuati in PST Start Up operanti in ambito sociale o in PST Start Up che sviluppano prevalentemente prodotti e servizi innovativi nell'ambito delle energie rinnovabili, delle tecnologie a supporto dello sviluppo delle smart cities e delle smart communities, e del settore aerospaziale, la deduzione prevista dal precedente comma 1 è aumentata in misura pari al 5%.
3. Le agevolazioni previste dalla presente norma si applicano ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo di azioni o quote delle PST Start Up o delle società di capitali che investono prevalentemente in PST Start Up, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione.



SEGRETERIA DI STATO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
E COMMERCIO

Si considerano conferimenti in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti di capitale, eccezion fatta per i crediti risultanti da cessione di beni o prestazioni di servizi.

4. Al fine di individuare se l'investimento ricade in un periodo d'imposta agevolato, i conferimenti di cui al precedente comma 1 rilevano nel periodo d'imposta in corso alla data del deposito per l'iscrizione nel Registro delle società dell'atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale. I conferimenti che derivano dalla conversione di obbligazioni rilevano, invece, nel periodo d'imposta in corso alla data in cui ha effetto la conversione.

5. Le agevolazioni previste dalla presente norma spettano a condizione che i soggetti investitori ricevano e conservino:

- a. copia del piano d'investimento della PST Start Up, contenente informazioni dettagliate sull'oggetto della prevista attività, sui relativi prodotti, nonché sull'andamento attuale e previsto delle vendite;
- b. per gli investimenti in PST Start Up a vocazione sociale o operanti in ambito energetico, una certificazione rilasciata dalla PST Start Up innovative attestante l'oggetto della propria attività.

6. Il diritto ai benefici di cui alla presente disposizione decade se, entro due anni dalla data in cui rileva l'investimento, si verifica la cessione (anche parziale) a titolo oneroso delle partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti agevolati, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimenti di diritti reali di godimento, i conferimenti effettuati in PST Start Up. La decadenza dei benefici comporta il diritto dell'Ufficio Tributario di richiedere gli importi non versati a seguito dell'applicazione delle detrazioni di cui al presente articolo.

#### Art. 16

*(Deduzione fiscale per il capitale proprio per le persone giuridiche che investono nelle PST Start Up)*

1. I soggetti passivi d'imposta di cui al Titolo III della Legge n. 166/2013 e che effettuano conferimenti, in denaro o in natura, nelle PST Start Up nei periodi d'imposta indicati nel comma 1 del precedente articolo 15, possono portare in deduzione dal reddito imponibile, determinato secondo le regole previste dal medesimo Titolo, una quota del 12% corrispondente all'incremento del capitale proprio, al netto del risultato di esercizio in corso, in ciascun periodo d'imposta.

2. Le disposizioni del comma 1 si intendono in deroga all'articolo 74 della Legge n. 166/2013.

#### Art. 17

*(Incentivi fiscali per investimenti effettuati da imprese di venture capital nelle PST Start Up)*

1. Per la durata compresa tra un minimo di tre anni ed un massimo di cinque anni, le imprese di venture capital residenti nel territorio della Repubblica di San Marino possono accedere, su opzione, alla predeterminazione della tassazione del reddito imponibile, per tutta la durata del regime, sulla base di criteri oggettivi e qualificati specificati nei commi seguenti e desumibili da apposito progetto aziendale.

2. La predeterminazione del reddito imponibile è basata sui prospetti previsionali di bilancio dell'impresa (*business plan*) per gli anni di adesione al regime speciale e sui seguenti elementi del progetto aziendale nel suo complesso:

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Centrala del Collegio, 38 - 47890 San Marino  
Info:industria@grm.sm - www.industria.sm

T +378 (0510) 885770  
F -378 (0510) 884520



SEGRETERIA DI STATO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
E COMMERCIO

- a) ammontare degli investimenti di capitale e finanziari nelle PST Start Up innovative;
  - b) piano occupazionale;
  - c) tipologia dell'attività d'impresa e compatibilità della stessa con le linee di sviluppo del sistema economico.
3. Entro due mesi dal rilascio della licenza d'esercizio, le imprese di venture capital di nuova costituzione possono presentare all'Ufficio Tributario apposita domanda in carta libera di ammissione al regime speciale. A tale domanda deve essere allegato un dettagliato progetto aziendale con evidenza degli investimenti e del *business plan* per il periodo di adesione al regime speciale. Nella medesima domanda, il contribuente formula all'Ufficio Tributario una proposta di predeterminazione della tassazione del reddito per il periodo di durata del regime speciale.
4. L'Ufficio Tributario esamina la documentazione entro novanta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 2 che precede e predisporre, anche previo confronto con l'impresa istante, apposita bozza di accordo.
5. L'Ufficio Tributario, nel valutare l'ammissione al regime e nel determinarne la durata nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, considerano gli elementi del progetto aziendale previsti al comma 2. Tali elementi sono utilizzati anche per la predeterminazione del reddito imponibile e della imposta da applicarsi all'eventuale maggior reddito eccedente quello preconcordato, i quali, rispetto al *business plan*, possono essere ridotti, per ogni esercizio fiscale, sino ad un massimo del trenta % in base alle valutazioni qualitative degli stessi.
6. L'ammissione dell'impresa istante al regime speciale si considera perfezionata con la sottoscrizione dell'Accordo fra l'impresa e l'Ufficio Tributario. L'accordo è vincolante per l'Amministrazione e per l'impresa.
7. L'impresa è tenuta, in relazione agli esercizi fiscali ricompresi nel periodo di ammissione del regime speciale, al pagamento delle imposte sul reddito previste dalla legge calcolate sul reddito imponibile predeterminato nell'ambito dell'accordo di cui al precedente comma 5.
8. Le modalità applicative del presente articolo sono adottate con specifico provvedimento amministrativo.
9. L'Ecc.ma Camera, la Banca Centrale della Repubblica di San Marino e i fondi di venture capital autorizzati a operare in forza della specifica normativa sammarinese possono emettere strumenti finanziari in regime di dematerializzazione e possono immettere i medesimi in un sistema di deposito centralizzato secondo le modalità definite con decreto delegato.

**Art. 18**

*(Detrazioni fiscali per i privati investitori)*

1. Per tre periodi di imposta consecutivi, per i soggetti persone fisiche residenti a San Marino che effettuano conferimenti, in denaro o in natura, nelle PST Start Up, è riconosciuta una detrazione dall'Imposta Generale sui Redditi prevista dalla Legge n. 166/2013 nella misura del 25% dei conferimenti rilevanti effettuati, per un importo non superiore a Euro 500.000,00. I tre anni di periodo di imposta comprendono e decorrono dall'anno in cui è stato effettuato il suddetto conferimento, in denaro o in natura.
2. Per le società di persone l'importo per il quale spetta la detrazione prevista dal precedente comma 1 è determinato in capo ai soci persone fisiche in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili, come risultanti da atto pubblico o scrittura privata autenticata. Il suddetto limite di Euro

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Colleccio, 38 - 47890 San Marino  
info.industria@gov.sm - www.industria.sm

T +378 (0549) 885272  
F +378 (0549) 882529



SEGRETERIA DI STATO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
E COMMERCIO

500.000,00 si applica con riferimento al conferimento effettuato dalla società di persone nelle PST Start Up.

3. Qualora gli investimenti siano effettuati in PST Start Up operanti in ambito sociale o in PST Start Up che sviluppano prevalentemente prodotti e servizi innovativi nell'ambito delle energie rinnovabili, delle tecnologie a supporto dello sviluppo delle smart cities e delle smart communities, e del settore aerospaziale, la detrazione prevista dal precedente comma 1 è aumentata in misura pari al 5%.

4. L'eventuale eccedenza della detrazione può essere riportata in avanti in detrazione dall'Imposta Generale sul Reddito lorda dovuta nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare. Analogamente, qualora la detrazione sia superiore al reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

5. Le agevolazioni previste dalla presente norma si applicano ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo di azioni o quote delle PST Start Up o delle società di capitali che investono prevalentemente in PST Start Up, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione. Si considerano conferimenti in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti di capitale (eccetto i crediti risultanti da cessione di beni o prestazioni di servizi).

6. Al fine di individuare se l'investimento ricade in un periodo d'imposta agevolato, i conferimenti di cui al precedente comma 1 rilevano nel periodo d'imposta in corso alla data del deposito per l'iscrizione nel Registro delle società dell'atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale. I conferimenti che derivano dalla conversione di obbligazioni rilevano, invece, nel periodo d'imposta in corso alla data in cui ha effetto la conversione.

7. Le agevolazioni previste dalla presente norma spettano a condizione che i soggetti investitori ricevano e conservino:

- a) copia del piano d'investimento della PST Start Up, contenente informazioni dettagliate sull'oggetto della prevista attività, sui relativi prodotti, nonché sull'andamento attuale e previsto delle vendite;
- b) per gli investimenti in PST Start Up a vocazione sociale o operanti in ambito energetico, una certificazione rilasciata dalla PST Start Up innovative attestante l'oggetto della propria attività.

8. Il diritto ai benefici di cui alla presente disposizione decade se, entro due anni dalla data in cui rileva l'investimento, si verifica la cessione (anche parziale) a titolo oneroso delle partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti agevolati, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimenti di diritti reali di godimento i conferimenti effettuati in PST Start Up innovative. La decadenza dei benefici comporta il diritto dell'Ufficio Tributario di richiedere gli importi non versati a seguito dell'applicazione delle detrazioni di cui al presente articolo.

#### Art. 19

*(Esenzione delle plusvalenze per i soggetti non imprenditori)*

1. Sono esenti le plusvalenze realizzate da soggetti persone fisiche non imprenditori derivanti dalla cessione di partecipazioni (qualificate e non qualificate) nelle PST Start Up.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47901 San Marino  
info.industria@gov.sm - www.industria.sm

T +378 (0549) 885272  
F +378 (0549) 882529



SEGRETERIA DI STATO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
E COMMERCIO

2. L'esenzione di cui al comma 1 che precede si applica anche alle plusvalenze derivanti dalla cessione di strumenti finanziari partecipativi o di contratti di associazione in partecipazione equiparati relativi alle medesime società.

3. Il regime agevolativo di cui ai commi che precedono opera al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) la società cui le partecipazioni si riferiscono è una PST Start Up innovative;
- b) le plusvalenze, entro due anni dal loro conseguimento, devono essere reinvestite in società che svolgono la medesima attività e che siano costituite da non più di tre anni;
- c) l'esenzione non può in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, di beni immateriali ammortizzabili, nonché per spese di ricerca e sviluppo.

**Art. 20**

*(Esenzione fiscale delle plusvalenze in caso di cessione di partecipazioni in imprese del PST)*

1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto interamente esenti da imposta, le plusvalenze da chiunque realizzate e derivanti dalla cessione di partecipazioni (qualificate e non qualificate) nelle PST Start Up, qualora le partecipazioni siano cedute ad uno o più *manager* dipendenti della medesima società.

2. L'esenzione di cui al comma 1 che precede si applica anche alle plusvalenze derivanti dalla cessione di strumenti finanziari partecipativi o di contratti di associazione in partecipazione equiparati relativi alle medesime società.

3. Il regime agevolativo di cui ai commi che precedono si applica anche alle plusvalenze eventualmente realizzate dai *manager* dipendenti indicati nel comma 1, a condizione che gli stessi detengano in proprietà ininterrottamente per almeno dodici mesi le partecipazioni nelle società PST Start Up.

4. Il regime agevolativo di cui ai commi che precedono opera al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) la società cui le partecipazioni si riferiscono è una PST Start Up;
- b) le plusvalenze, entro due anni dal loro conseguimento, devono essere reinvestite in società che svolgono la medesima attività e che non siano costituite da non più di tre anni;
- c) l'esenzione non può in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, di beni immateriali ammortizzabili, nonché per spese di ricerca e sviluppo.

5. La cessione delle partecipazioni nelle PST Start Up è esente dall'imposta di registro e dall'espletamento delle formalità della registrazione previste dalla Legge 25 luglio 2003 n. 99.

**Art. 21**

*(Deroghe al diritto societario)*

1. L'atto costitutivo della PST Start Up costituita in forma di società a responsabilità limitata può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente



SEGRETERIA DI STATO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
E COMMERCIO

- determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, della Legge n. 47/2006 e successive modificazioni.
2. L'atto costitutivo della società di cui al comma 1, anche in deroga all'articolo 34, comma 1, della Legge n. 47/2006 e successive modifiche, può creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.
3. Nelle PST Start Up costituite in forma di società a responsabilità limitata, il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall'articolo 30, comma 1, della L. n. 47/2006 e successive modifiche, non trova applicazione qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.
4. L'atto costitutivo delle società può altresì prevedere, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle deliberazioni dell'assemblea.
5. Il divieto di cui all'articolo 15, comma 1, della Legge n. 47/2006 e successive modificazioni non opera per le società iscritte nel Registro delle PST Start Up.

**Art. 22**

*(Esenzione fiscale degli interessi su obbligazioni emesse da PST Start Up)*

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 103 della Legge n. 166/2013 e fatte salve le disposizioni previste dalle vigenti convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni stipulate dalla Repubblica di San Marino, gli interessi, compresi quelli pagati da soggetti sammarinesi a soggetti non residenti, non sono soggetti a ritenuta d'imposta, se pagati a fronte di obbligazioni convertibili e non convertibili emesse dalle PST Start Up.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 31 della Legge n. 47/2006 e successive modifiche, il prestito obbligazionario, convertibile e non convertibile in titoli partecipativi, di cui al comma 1 che precede può essere emesso anche da una società a responsabilità limitata.
3. I titoli obbligazionari, convertibili o non convertibili in partecipazioni, possono essere dematerializzati.
4. In deroga a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 31 della Legge n. 47/2006 e successive modifiche, non è richiesta l'autorizzazione della Banca Centrale della Repubblica di San Marino per l'emissione di prestiti obbligazionari il cui importo, anche frazionato nell'arco di dodici mesi, non superi Euro 100.000,00. Per gli importi eccedenti Euro 100.000,00 la deliberazione dell'assemblea concernente l'emissione di obbligazioni può essere eseguita decorsi sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.
5. L'emissione del prestito obbligazionario, convertibile o non convertibile in partecipazioni, da parte delle PST Start Up è esente dall'imposta di registro e dall'espletamento delle formalità della registrazione previste dalla L. n. 99/2003.
6. Non possono essere acquistate obbligazioni emesse in deroga a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 31 della Legge n. 47/2006 e successive modifiche da parte del medesimo soggetto per un importo superiore ad Euro 5.000,00.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegiu, 34 - 47899 San Marino  
info.industria@gov.sm - www.industria.sm

T +378 (0549) 885472  
F +378 (0549) 885459



SEGRETERIA DI STATO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
E COMMERCIO

**Art. 23**

*(Remunerazione con strumenti finanziari e piani di incentivazione "work for equity" delle PST Start Up)*

1. Il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione, da parte delle PST Start Up, ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonché dall'esercizio di diritti di opzione attribuiti per l'acquisto di tali strumenti finanziari, non concorre alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi, a condizione che tali strumenti finanziari o diritti non siano riacquistati dalla PST Start Up, dalla società emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla PST Start Up innovative, ovvero è controllato dallo stesso soggetto che controlla la PST Start Up innovative. Qualora gli strumenti finanziari o i diritti siano ceduti in contrasto con tale disposizione, il reddito di lavoro che non ha previamente concorso alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione.
2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica esclusivamente con riferimento all'attribuzione di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti emessi dalla PST Start Up con i quali i soggetti suddetti intrattengono il proprio rapporto di lavoro, nonché di quelli emessi da società direttamente controllate da una PST Start Up.
3. L'esenzione di cui al comma 1 trova applicazione con riferimento al reddito di lavoro derivante dagli strumenti finanziari e dai diritti attribuiti e assegnati ovvero ai diritti di opzione attribuiti e esercitati dopo la data di pubblicazione del presente decreto.
4. Le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell'apporto di opere e servizi resi in favore di PST Start Up, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l'apporto, anche in deroga all'articolo 27 della Legge n.166/2013, al momento della loro emissione o al momento in cui è operata la compensazione che tiene luogo del pagamento.
5. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso degli strumenti finanziari di cui al presente articolo sono assoggettate ai regimi loro ordinariamente applicabili.

**Art. 24**

*(Inapplicabilità degli incentivi)*

1. Gli incentivi e le deduzioni fiscali previsti per chi investe in imprese PST Start Up, non si applicano se il soggetto che li richiede, persona fisica o giuridica, è socio e/o amministratore della PST Start Up in cui effettua l'investimento.





**SEGRETERIA DI STATO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
E COMMERCIO**

**TITOLO IV**

**IMPRESE PST**

**Art. 25**

*(Requisiti Imprese PST)*

1. Sono classificate "Imprese PST" le imprese, iscritte nel registro di cui all'articolo 27, che hanno i seguenti requisiti oggettivi e soggettivi:

- a) hanno un contratto in essere con il PST;
- b) sono società di diritto sammarinese costituite in forma di società di capitale, che hanno versato interamente il capitale sociale oppure società di capitali estere che hanno versato un capitale sociale superiore agli Euro 77.000,00 e ottenuto l'autorizzazione ad operare a San Marino in forza della L. n. 40/2014;
- c) i soci con personalità giuridica non sono soci in altre società di diritto sammarinese, fatta eccezione per i fondi di venture capital e per i membri di Associazioni legalmente riconosciute di Business Angel o di PST Start Up;
- d) hanno un Amministratore Unico o un Presidente del Consiglio di Amministrazione o un Amministratore Delegato che non sia Amministratore Unico o Presidente di un Consiglio di Amministrazione o Amministratore Delegato, in più di un'altra società di diritto sammarinese. A tal fine non si computa il ruolo di amministratore nelle PST Start Up;
- e) sono titolari di una licenza industriale o di servizi quale attività prevalente ai sensi della L. n. 40/2014.

**Art. 26**

*(Procedure per il riconoscimento di status di Impresa PST)*

1. Viene istituito presso l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio il Registro delle Imprese PST. L'iscrizione a tale registro consente di accedere ai benefici previsti per le Imprese PST e garantisce la massima pubblicità e trasparenza delle imprese ammesse al regime speciale della presente normativa.

2. I dati della società contenuti nel registro sono:

- a. la ragione sociale
- b. l'oggetto sociale e l'oggetto della licenza
- c. la sede legale e operativa
- d. l'organo amministrativo
- e. i soci
- f. i bilanci d'esercizio.

3. L'impresa per iscriversi al Registro delle Imprese PST deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 25 e avere presentato apposita istanza di iscrizione all'Ufficio Industria Artigianato e Commercio.

4. Nel caso i soci siano dei Business Angel all'istanza va allegato un documento rilasciato dall'Associazione di riferimento che ne attesti l'iscrizione alla medesima.

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino  
info.industria@gov.sm - www.industria.sm

T +378 (0549) 885272  
F +378 (0549) 885259



**SEGRETERIA DI STATO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
E COMMERCIO**

5. Ai fini della permanenza nel registro delle Imprese Start Up, le imprese devono continuare ad avere in essere il contratto di associazione con il PST. Il PST comunica tempestivamente all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio ogni cessazione di contratti di associazione.

**Art. 27**

*(Contratto di associazione con il PST)*

1. Il contratto di associazione con il PST viene sottoscritto con società di capitali valutate a insindacabile giudizio di un Comitato Tecnico Valutatore nominato dal PST e che è composto da due delegati del PST, da un imprenditore di comprovata esperienza sammarinese o estero, da un delegato dell'Università della Repubblica di San Marino, e da un esponente del mondo bancario sammarinese. Hanno diritto alla sottoscrizione del contratto di associazione le imprese la cui domanda di accesso al PST è presentata tramite il Consiglio previsto dall'Agreement for Huzhou San Marino – Italy International Technology Park di cui all'Allegato A della presente legge.

2. I membri del Comitato valutatore durano in carica un anno e possono essere rinnovati per un massimo di sei anni.

3. Il Comitato Tecnico Valutatore adotta quali parametri di valutazione dell'impresa: il fatturato, l'utile, l'occupazione, il possesso di brevetti, l'innovatività dell'attività imprenditoriale, l'operare o meno dell'impresa in settori ritenuti prioritari e complementari con le linee di sviluppo del PST.

4. Il contratto con il PST determina:

a. l'esonerazione dal pagamento della tassa di licenza per tre anni dal momento dell'iscrizione nel Registro Imprese PST e la riduzione del 50% del costo della tassa di licenza per gli anni successivi;

b. conferisce all'impresa il diritto di procedere alle assunzioni di cui all'articolo 28 e al regime normativo in materia di permessi di soggiorno e residenze di cui agli articoli 29 - 33. Entro novanta giorni dalla firma del contratto di associazione con il PST, l'impresa deve assumere due dipendenti a tempo pieno inquadrati almeno in terza categoria ed un ulteriore dipendente a tempo pieno inquadrato almeno in quarta categoria entro 360 giorni dalla firma del contratto di associazione

3. La mancata assunzione dei dipendenti secondo le tempistiche previste al precedente comma o il venire a meno del numero dei dipendenti richiesti determina la risoluzione del contratto di associazione con il PST e la perdita dei benefici connessi al contratto con il PST. L'impresa ha novanta giorni dal venire a meno del requisito del numero dei tre dipendenti per sostituire il dipendente il cui rapporto di lavoro è cessato. Il mancato ripristino comporta la risoluzione del contratto.

4. Le Imprese PST devono investire ogni anno non meno di Euro 20.000,00 in ricerca e sviluppo e comunque il 2% del loro fatturato riferito al periodo d'imposta dell'ultimo esercizio finanziario. Il mancato investimento comporta la risoluzione del contratto di associazione con il PST. Gli investimenti in ricerca e sviluppo per essere considerati validi anche ai fini dell'ottenimento del credito di imposta devono essere valutati dal PST.

5. Gli ulteriori Accordi che verranno sottoscritti dal Governo della Repubblica di San Marino e dal PST con enti o società strategici per lo sviluppo del Parco Scientifico e Tecnologico, potranno prevedere l'applicazione di quanto disposto al comma 1 in relazione all'Agreement for Huzhou San Marino – Italy International Technology Park.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collugio, 35 - 47890 San Marino  
info.industria@gov.sm - www.industria.sm

T +378 (0549) 885372  
P +378 (0549) 882529



SEGRETERIA DI STATO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
E COMMERCIO

**Art. 28**

*(Assunzioni per dipendenti di Imprese PST)*

1. Le imprese del PST possono ricorrere ai contratti di lavoro previsti dalla normativa generale in materia di lavoro per

1. un massimo di dieci dipendenti anche non avviati dalle Liste di Avviamento al Lavoro per i dipendenti da inquadrarsi almeno in terza categoria. Il limite di dieci dipendenti è riferito alla contemporanea presenza di personale non avviato dalle liste di avviamento al lavoro fatta eccezione per il personale autorizzato con procedura ordinaria dalla Commissione per il Lavoro.
2. dipendenti anche non avviati dalle Liste di Avviamento al Lavoro da inquadrarsi almeno in quarta categoria.

Ai dipendenti non avviati nelle liste del lavoro non si applicano gli incentivi di cui alla Legge n. 71/2014.

2. Possono essere assunti anche i soci e l'Amministratore Unico delle Imprese PST.

3. La comunicazione nominativa preventiva di assunzione con qualsiasi forma di contratto, anche part-time e/o a tempo determinato, firmata dal datore di lavoro e dal lavoratore e corredata del contratto di associazione al PST, deve essere inoltrata all'Ufficio del Lavoro che deve rispondere entro due giorni dal ricevimento della comunicazione esclusivamente in merito al possesso o meno dei requisiti. Può essere effettuata l'assunzione anche di persone che non siano domiciliate o residenti in Italia purché se provenienti da Paesi non inclusi nello spazio Schengen siano muniti di visti di ingresso in tale spazio, qualora ciò sia previsto dall'Accordo Schengen; in tale caso le persone assunte devono richiedere e ottenere il permesso di soggiorno di cui all'articolo 30 entro trenta giorni lavorativi dall'avvenuta assunzione, pena la nullità del contratto di assunzione e la perdita dei requisiti della Imprese PST legati all'assunzione medesima.

4. Per quanto non regolamentato dal presente articolo si fa riferimento alla normativa generale in materia di lavoro.

**Art. 29**

*(Permesso di soggiorno speciale per dipendenti e familiari di dipendenti di Imprese PST)*

1. Il permesso di soggiorno speciale per dipendenti e familiari di dipendenti di Imprese PST è rilasciato allo straniero assunto in base all'articolo 28 e ai suoi familiari nelle medesime modalità e termini di cui agli articoli 8 e 9.

**Art. 30**

*(Residenza per dipendenti Imprese PST e permessi di soggiorno ordinari per familiari di imprese PST)*

1. La residenza è concessa ai dipendenti assunti in una Impresa PST inquadrati almeno in sesta categoria con un reddito annuo pari o superiore ad € 50.000,00 risultante dal contratto di lavoro.

2. Il PST rilascia apposita dichiarazione della sussistenza dei requisiti di cui al comma precedente, in forza di tale dichiarazione, da allegarsi alla domanda di residenza, l'Ufficiale di Stato Civile iscrive il soggetto richiedente nel registro della popolazione residente.



SEGRETERIA DI STATO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
E COMMERCIO

3. Per le domande finalizzate al rilascio della residenza ai sensi del presente articolo, devono essere versati presso lo Stato Civile euro 100,00 (euro cento/00) al momento della presentazione della domanda.

4. Il regime semplificato per la concessione delle residenze costituisce norma speciale rispetto alla disciplina generale e pertanto restano ferme e comunque applicabili tutte le altre disposizioni della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche.

5. Annualmente il PST verifica la permanenza dei requisiti che hanno portato al rilascio della dichiarazione di cui al comma 2. Qualora il PST rilevi la mancanza di uno o più di tali requisiti dispone la revoca della residenza e ne dà comunicazione all'Ufficio di Stato Civile, che ricevuta tale comunicazione procede alla cancellazione dai Registri della popolazione residente.

6. Il numero di residenze di cui al presente articolo viene definito annualmente con decreto delegato.

7. Lo straniero residente, può richiedere il rilascio del permesso di soggiorno ordinario per i familiari di cui all'articolo 13 della Legge n. 118/2010 e successive modifiche. La residenza concessa ai sensi dell'articolo 16 comma 2 della Legge n. 118/2010 e successive modifiche, sino a che non si consolidi ai sensi del comma 8, viene revocato dall'Ufficiale di Stato Civile, nel caso si verifichi quanto previsto al comma 5.

8. È comunque consentito terminare l'anno scolastico in corso ai figli del soggetto che ha perso i requisiti di cui al comma 1 e la relativa permanenza per tale periodo del nucleo familiare in territorio. In questo ultimo caso, fatta salva l'esistenza di convenzioni bilaterali che disciplinino diversamente la materia, i componenti il nucleo familiare non hanno più diritto all'erogazione di prestazioni sanitarie gratuite né di alcuna prestazione di tipo economico o assistenziale da parte dell'Istituto per la Sicurezza Sociale e dello Stato pertanto al fine di permanere in territorio fino al termine dell'anno scolastico deve essere stipulata idonea polizza assicurativa valida sul territorio della Repubblica a copertura del rischio di malattie, infortunio e maternità avente copertura annua minima di Euro 30.000,00 o a produrre documentazione che dimostri copertura sanitaria nel Paese di provenienza, e che sia riconosciuta valida dagli uffici preposti dall'I.S.S. a copertura di ogni evento, per tutti i componenti del nucleo familiare.

9. Trascorsi dieci anni dall'iscrizione nel registro della popolazione residente, previa dichiarazione del PST che è ininterrottamente in essere da dieci anni il rapporto di lavoro dipendente con inquadramento almeno in sesta categoria presso un'Impresa PST, e previa verifica della Gendarmeria relativamente alla sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 17 della Legge n. 118/2010 e successive modifiche e integrazioni, la residenza si intende consolidata ed il provvedimento si estende ai componenti del nucleo familiare convivente.

### Art. 31

*(Tipologie di Permessi di soggiorno per Amministratori Unici, Amministratori Delegati e soci di Imprese PST)*

1. Gli Amministratori Unici, gli Amministratori Delegati e i soci di Imprese PST Start Up, se dipendenti dell'Impresa PST possono ottenere il permesso di soggiorno speciale per se stessi e per i propri familiari di cui agli articoli 8 e 9.

2. Agli Amministratori Unici, gli Amministratori Delegati e i soci di Imprese PST Start Up che non sono dipendenti delle Imprese PST è rilasciato il "permesso di soggiorno speciale per Imprenditori



SEGRETERIA DI STATO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
E COMMERCIO

PST". I soci per ottenere il permesso di soggiorno devono possedere una partecipazione societaria pari o superiore al 35% del capitale sociale dell'Impresa PST

3. La durata del permesso di soggiorno è di un anno ed è rinnovabile annualmente. La cessazione dell'incarico di Amministratore Unico, di Amministratore Delegato o per i soci, la riduzione della propria partecipazione societaria al di sotto del 35% del capitale sociale dell'Impresa PST, determina la decadenza del permesso di soggiorno.

4. Lo straniero che intenda richiedere il permesso di soggiorno speciale è tenuto a produrre documentazione che attesti la disponibilità di mezzi sufficienti per la propria sussistenza e di alloggio adeguato. Il reddito non può essere inferiore a Euro 50.000,00 per il richiedente la residenza a cui vanno addizionati Euro 6.000,00 per ogni familiare a carico del medesimo. Fatta salva l'esistenza di convenzioni bilaterali che disciplinino diversamente la materia, Amministratori Unici, Amministratore Delegati o Soci di Imprese PST in tale caso non hanno diritto all'erogazione di prestazioni sanitarie gratuite né di alcuna prestazione di tipo economico o assistenziale da parte dell'Istituto per la Sicurezza Sociale e dello Stato; lo straniero che intenda richiedere o mantenere la residenza è quindi tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa valida sul territorio della Repubblica a copertura del rischio di malattie, infortunio e maternità avente copertura annua minima di Euro 30.000,00 o a produrre documentazione che dimostri copertura sanitaria nel Paese di provenienza, e che sia riconosciuta valida dagli uffici preposti dall'I.S.S. a copertura di ogni evento.

5. Gli stranieri provenienti da Paesi non inclusi nello spazio Schengen devono essere muniti di visti di ingresso in tale spazio, qualora ciò sia previsto dall'Accordo Schengen.

6. Il richiedente il permesso di soggiorno speciale deve formulare apposita domanda scritta alla Gendarmeria - Ufficio Stranieri, esibendo passaporto o documento equipollente ritenuto valido dalla Gendarmeria ed allegando i seguenti documenti:

- copia di documento di identità;
- n. 4 fototessera;
- il contratto di lavoro di cui all'articolo 7;
- certificato di residenza;
- certificato di stato di famiglia;
- certificato penale rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza;
- certificato di carichi pendenti rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza;
- dichiarazione di disponibilità di alloggio adeguato ovvero copia di contratto di locazione debitamente registrato ovvero altro titolo idoneo, atto a dimostrare la idoneità dell'alloggio;
- documentazione idonea a garantire la disponibilità di mezzi sufficienti per la propria sussistenza

7. Il permesso di soggiorno è rilasciato dalla Gendarmeria - Ufficio Stranieri.

8. I controlli della Gendarmeria relativi all'acquisizione di informazioni ulteriori rispetto a quelle che emergono dalla documentazione di cui al precedente comma, vengono effettuati successivamente al rilascio del permesso di soggiorno.

9. Per quanto non regolamentato dalla presente legge si fa riferimento alla normativa generale in materia di permessi di soggiorno.

10. Il numero massimo di permessi di soggiorno per PST Start Up viene definito annualmente con decreto delegato.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Centrale del Collegio, 38 - 47890 San Marino  
info.industria@gov.sm - www.industria.sm

F +378 (0549) 885292  
F +378 (0549) 885249



SEGRETERIA DI STATO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
E COMMERCIO

**Art. 32**

*(Permesso di soggiorno speciale per familiari Imprenditori PST)*

1. Lo straniero in possesso di permesso di soggiorno per Imprenditori PST può richiedere il rilascio del permesso di soggiorno speciale per familiari Imprenditori PST Start Up per i seguenti familiari:

- a. coniuge non legalmente separato e per il quale non siano in corso le procedure di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio;
- b. figlio di età non superiore a 25 anni legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, purché non sia coniugato o convivente more uxorio e, nel caso di minori, a condizione che l'altro genitore, qualora sia noto ed in vita, abbia prestato il suo consenso ovvero tale consenso sia stato espresso dall'autorità giudiziaria;
- c. figlio legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, qualora non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento a causa di disabilità.

Salvi casi di forza maggiore, da comprovarsi debitamente dal richiedente il permesso, il ricongiungimento familiare deve essere richiesto entro dodici mesi dalla data di immigrazione in Repubblica del richiedente il permesso ed è rilasciato dalla Gendarmeria – Ufficio Stranieri.

2. Lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare deve dimostrare la disponibilità:

a) di un alloggio adeguato per sé e per i familiari per i quali si intende richiedere il ricongiungimento;

b) di un reddito annuo adeguato al sostentamento proprio e dei familiari per i quali si intende richiedere il ricongiungimento. Il reddito non può essere inferiore a Euro 50.000,00 per il titolare del permesso a cui vanno addizionati Euro 6.000,00 per ogni familiare a carico del medesimo.

3. Fatta salva l'esistenza di convenzioni bilaterali che disciplinino diversamente la materia, i familiari in possesso di permesso di soggiorno speciale non hanno diritto all'erogazione di prestazioni sanitarie gratuite né di alcuna prestazione di tipo economico o assistenziale da parte dell'Istituto per la Sicurezza Sociale e dello Stato; lo straniero che intenda richiedere il permesso di soggiorno speciale per familiari PST Start Up è quindi tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa valida sul territorio della Repubblica a copertura del rischio di malattie, infortunio e maternità avente copertura annua minima di Euro 30.000,00 o a produrre documentazione che dimostri copertura sanitaria nel Paese di provenienza, e che sia riconosciuta valida dagli uffici preposti dall'I.S.S. a copertura di ogni evento, per ogni familiare per cui richiede tale permesso.

4. Il permesso di soggiorno speciale rilasciato allo straniero in base al precedente comma 1 consente, nel caso di minori, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale.

5. Lo straniero in possesso di permesso di soggiorno per Imprenditori PST può richiedere il permesso per convivenza di cui all'articolo 15 comma 1 punto a) della Legge 28 giugno 2010 n. 118.

6. La documentazione da presentare per il rilascio del permesso speciale è quella di cui ai punti a) e b) dell'articolo 21 del Decreto Delegato 22 gennaio 2016 n. 5.

7. La perdita dei requisiti del soggetto di cui al comma 1 comporta l'immediata decadenza per sé e per i familiari del permesso di soggiorno. È comunque consentito terminare l'anno scolastico in corso ai figli del soggetto che ha perso i requisiti di cui al comma 1 e quindi è consentita la relativa permanenza in territorio del nucleo familiare fino al termine dell'anno scolastico.





SEGRETERIA DI STATO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
E COMMERCIO

**Art. 33**

*(Residenza per Amministratori Unici, Amministratore Delegati o Soci di Imprese PST)*

1. La residenza per Amministratori Unici, Amministratori Delegati o soci di Imprese PST è rilasciato allo straniero Amministratore Unico, Amministratore Delegato o a soci che possiedono una partecipazione societaria pari o superiore al 35% di una Impresa PST che abbia alle proprie dipendenze a tempo pieno almeno cinque unità lavorative, escludendo da tale computo soci e/o amministratori.
2. Nel caso l'impresa PST non risponda alle condizioni sopra indicate, il PST valuterà, su proposta del Comitato Valutatore di cui all'articolo 6, l'opportunità della concessione della residenza all'Amministratore Unico, Amministratore Delegato o al socio che possiede una partecipazione societaria pari o superiore al 35 % di tale impresa, per un periodo massimo di un anno. Trascorso tale periodo senza che vi siano i requisiti di cui al comma 1, la residenza è revocata dall'Ufficiale dello Stato Civile a seguito di apposita comunicazione del PST. Per le domande finalizzate al rilascio della residenza ai sensi del presente articolo, devono essere versati presso lo Stato Civile euro 10.000,00 (euro cento/00) al momento della presentazione della domanda.
3. La cessazione dalla carica di Amministratore Unico o di Amministratore Delegato o una riduzione del possesso della partecipazione azionaria della Impresa PST al di sotto del 35% determina la revoca della residenza a cui procede l'Ufficio di Stato Civile in forza di una comunicazione del PST.
4. Il venire meno del requisito della Impresa PST di avere alle proprie dipendenze a tempo pieno almeno cinque unità lavorative, escludendo da tale computo soci e/o amministratori, oppure in base all'ultima dichiarazione IGR di avere versato allo Stato un importo pari o superiori a Euro 100.000, può non comportare la revoca della residenza se l'Amministratore Unico, Amministratore Delegato o il socio in forza di quanto previsto al comma 2.
5. Lo straniero che intenda richiedere la residenza è tenuto a produrre documentazione che attesti la disponibilità di mezzi sufficienti per la propria sussistenza e di alloggio adeguato. Il reddito non può essere inferiore a Euro 50.000,00 per il richiedente la residenza a cui vanno addizionati Euro 6.000,00 per ogni familiare a carico del medesimo.
7. Lo straniero residente, può richiedere il rilascio del permesso di soggiorno ordinario per i familiari di cui all'articolo 13 della Legge n. 118/2010 e successive modifiche. La residenza concessa ai sensi dell'articolo 16 comma 2 della Legge n. 118/2010 e successive modifiche, sino a che non si consolidi ai sensi del comma 8, viene revocato dall'Ufficiale di Stato Civile, nel caso si verifichi quanto previsto al comma 4.
8. È comunque consentito terminare l'anno scolastico in corso ai figli del soggetto che ha perso i requisiti di cui al comma 1 e la relativa permanenza per tale periodo del nucleo familiare in territorio. In questo ultimo caso, fatta salva l'esistenza di convenzioni bilaterali che disciplinino diversamente la materia, i componenti il nucleo familiare non hanno più diritto all'erogazione di prestazioni sanitarie gratuite né di alcuna prestazione di tipo economico o assistenziale da parte dell'Istituto per la Sicurezza Sociale e dello Stato pertanto al fine di permanere in territorio fino al termine dell'anno scolastico deve essere stipulata idonea polizza assicurativa valida sul territorio della Repubblica a copertura del rischio di malattie, infortunio e maternità avente copertura annua minima di Euro 30.000,00 o a produrre documentazione che dimostri copertura sanitaria nel Paese di provenienza, e che sia riconosciuta valida dagli uffici preposti dall'I.S.S. a copertura di ogni evento, per tutti i componenti del nucleo familiare.





SEGRETERIA DI STATO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
E COMMERCIO

9 Trascorsi dieci anni dall'iscrizione nel registro della popolazione residente, previa dichiarazione del PST che sono ininterrottamente sussistenti i requisiti di cui al comma 1 da dieci anni, e previa verifica della Gendarmeria relativamente alla sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 17 della Legge n. 118/2010 e successive modifiche e integrazioni, la residenza si intende consolidata ed il provvedimento si estende ai componenti del nucleo familiare convivente.

10. Il numero di residenze di cui al presente articolo viene definito annualmente con decreto delegato.

**Art. 34**  
*(Alloggi)*

1. Gli alloggi di cui agli articoli 29-33 non possono essere presso l'abitazione in cui risiedono altri nuclei familiari.

**Art. 35**  
*(Controlli relativi al mantenimento dei requisiti di una Impresa PST)*

1. I controlli relativi al mantenimento dei requisiti per l'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 24 sono effettuati dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

2. La verifica della mancanza di uno o più dei requisiti di cui all'articolo 25 comporta la cancellazione dal Registro delle PST Start Up.

3. La società che diviene oggetto di azioni esecutive ad opera del Dipartimento Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, a norma del Titolo II della Legge 25 maggio 2004 n.70, volte al recupero di crediti vantati della Pubblica Amministrazione o dagli Enti del Settore Pubblico Allargato che non siano oggetto di contenzioso od oggetto di accordo per il pagamento rateale teso all'estinzione delle pendenze viene radiata d'ufficio dal Registro Imprese PST.

4. La radiazione dal registro Imprese PST comporta anche la cessazione degli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 27 comma 4.

**TITOLO V**  
**INCENTIVI FISCALI PER LE IMPRESE DEL PST**

**Art. 36**  
*(IGR per Imprese PST)*

1. Alle Imprese PST, per i primi cinque anni dall'iscrizione al Registro Imprese PST, viene applicata un'aliquota IGR pari al 4 %. A partire dal sesto anno dall'avvenuta iscrizione al Registro Imprese PST fino al decimo anno viene applicata un'aliquota IGR pari all'8,5 %, Dopo il decimo anno di iscrizione l'aliquota IGR è pari al 10%.

**Art. 37**  
*(Esenzione fiscale delle royalties riguardanti Imprese PST)*

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 27, comma 6, lettera b), dall'articolo 29 e dall'articolo 45 della Legge n. 166/2013 e fatte salve le disposizioni previste dalle vigenti convenzioni







SEGRETERIA DI STATO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
E COMMERCIO

internazionali contro le doppie imposizioni stipulate dalla Repubblica di San Marino, non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esenti nella misura del 70 % da imposta, le *royalties* corrisposte da soggetti residenti e non residenti alle imprese PST e alle PST Start Up.

2. Fatte salve le disposizioni previste dalle vigenti convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni stipulate dalla Repubblica di San Marino, alle *royalties* percepite da soggetti non residenti e corrisposte da Imprese PST e PST Start Up (diversi dai privati) la ritenuta prevista dall'articolo 102 della Legge n. 166/2013 si applica nella misura agevolata del 10 %.

**Art 38**

*(Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo)*

1. Il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo spetta alle Imprese PST.
2. Sono ammissibili al credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo le spese sostenute nel quinquennio 2016-2020 per:
  - a) assunzione di personale "altamente qualificato" impiegato nell'attività di ricerca e sviluppo;
  - b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione/utilizzazione di strumenti ed attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo complessivo massimo di Euro 500.000, e comunque con costo unitario non inferiore a Euro 2.000;
  - c) costi della ricerca svolta in collaborazione con Università e Enti o organismi di ricerca e con altre imprese, comprese le PST Start ;
  - d) competenze tecniche e privative industriali relative ad un'invenzione industriale o biotecnologica
  - e) relativamente alla seguenti attività di ricerca e sviluppo:
  - f) lavori sperimentali o teorici aventi per l'acquisizione di nuove conoscenze;
  - g) ricerca pianificata o indagini critiche dirette ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare al fine di mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi ovvero di migliorare prodotti, processi o servizi esistenti;
  - h) acquisizione di conoscenze per produrre progetti, piani o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati;
  - i) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, purché non impiegati / trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
3. In ciascuno dei periodi d'imposta, la spesa sostenuta per attività di ricerca e sviluppo deve essere almeno pari a Euro 20.000,00 e comunque non inferiore al 2% del fatturato del periodo d'imposta riferito all'ultimo esercizio finanziario.
4. Non si considerano agevolabili le modifiche ordinarie o periodiche di prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti ed altre operazioni in corso, anche quando dette modifiche rappresentino miglioramenti.
5. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 35% degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo rispetto alla media dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Per le imprese in attività da meno di tre periodi d'imposta la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sull'intero periodo intercorso dalla loro costituzione, anche se in tal caso è minore di tre anni.
6. Il credito di imposta spetta nella misura del 70% per gli investimenti in ricerca e sviluppo relativi a:

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Conteada del Collegio, 13 - 49890 San Marino  
info@industria@psa.sm - www.industria.sm

T +378 (0549) 884274  
F +378 (0549) 884529



SEGRETERIA DI STATO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
E COMMERCIO

- a) assunzione di personale altamente qualificato;
  - b) costi della ricerca "extra muros", vale a dire svolta in collaborazione con Università ed enti o organismi di ricerca e con altre imprese, come le PST Start Up.
7. Il credito d'imposta spetta fino ad un importo massimo annuale di cinque milioni di Euro e:
- a) va indicato nella dichiarazione IGR relativamente al periodo d'imposta nel corso del quale lo stesso è maturato;
  - b) non concorre alla formazione del reddito.
8. Il credito d'imposta ricerca e sviluppo è utilizzabile esclusivamente in compensazione con l'IGR, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti per un massimo di tre periodi d'imposta.
9. Gli anni di riferimento di cui al comma 2 vengono aggiornati con decreto delegato.
10. Gli investimenti in ricerca e sviluppo per essere considerati validi anche ai fini dell'ottenimento del credito di imposta devono essere ritenuti tali da un esperto nominato dal PST.

**Art. 39**

*(Incentivi fiscali per chi investe in Imprese PST)*

1. Gli incentivi e le deduzioni fiscali di cui agli articoli 15 - 20 sono estesi nei medesimi termini agli investimenti in Imprese PST.
2. Gli incentivi e le deduzioni fiscali previsti per chi investe in Imprese PST, non si applicano se il soggetto che li richiede, persona fisica o giuridica, è socio e/o amministratore della Impresa PST in cui effettua l'investimento.

TITOLO VI

STRUMENTI A SUPPORTO DELLE IMPRESE PST E DELLE PST START UP

**Art. 40**

*(Servizio di supporto per le Imprese PST e per le PST Start UP)*

1. Le Imprese PST e le PST Start Up hanno diritto di usufruire di un servizio di supporto all'impresa gestito dal PST. Per le Imprese fisicamente insediate nel PST, il servizio di supporto può essere delegato a svolgere gli adempimenti connessi alla realizzazione dell'attività di impresa presso i competenti Uffici Pubblici che in base a leggi speciali non richiedano l'espletamento di esse solo a soggetti iscritti in appositi albi professionali.
2. Per le Imprese con contratto di associazione o incubazione virtuale il servizio di supporto all'impresa gestito dal PST da informazioni e assiste le imprese per tutti gli adempimenti relativi allo svolgimento dell'attività di impresa interagendo ove richiesto anche direttamente con i competenti Uffici Pubblici. Il personale del servizio PST opera in lingua italiana e inglese.
3. Le Imprese PST e le PST Start Up vengono supportate nell'attività di internazionalizzazione della loro attività in particolare dal PST e dalle competenti Segreterie di Stato
4. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio garantisce il supporto tecnico che si renda necessario allo sviluppo delle attività economiche delle PST Start Up e delle Imprese Start Up, interfacciandosi direttamente anche con gli altri Uffici della Pubblica Amministrazione Allargata.





SEGRETERIA DI STATO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
E COMMERCIO

**Art. 41**  
*(Crowdfunding)*

1. Con apposito decreto delegato viene regolamentata la realizzazione di piattaforme di crowdfunding anche integrando e modificando ove necessario i disposti di cui alla Legge 17 novembre 2005 n. 165 e successive modifiche.

Verranno previsti i seguenti principali tipi di crowdfunding: prestiti peer-to-peer; equity crowdfunding; rewards crowdfunding; condivisione dei proventi e crowdfunding con titoli di debito e modelli ibridi.

2. Le piattaforme di Crowdfunding non potranno essere gestite da privati ma solo da soggetti finanziari autorizzati dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino e sottoposti alla sua vigilanza.

**Art. 42**  
*(Normativa SICAV)*

1. L'Allegato B delle presente legge introduce nel sistema sammarinese la regolamentazione per la costituzione e gestione di Società di investimento a capitale variabile. L'Allegato B è modificabile con decreto delegato.

**Art. 43**  
*(Rete di imprese)*

1. Al fine di riuscire a cogliere le opportunità di uno scenario economico in continua evoluzione occorre promuovere processi di innovazione e di internazionalizzazione anche attraverso i contratti di reti di imprese che supportino in particolare le piccole aziende o le aziende poco strutturate rendendo possibili collaborazioni per realizzare un programma di sviluppo comune con uno strumento semplice e flessibile. Con apposito decreto delegato da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in linea con i principi normativi che trovano attuazione nella Repubblica Italiana, così da consentire al meglio forme di collaborazione tra aziende sammarinesi e aziende italiane, verranno regolamentati i contratti di rete di imprese.

2. Il decreto delegato da emanarsi ai sensi del comma 1, è modificabile con decreto delegato anche al fine di adeguare con tempestività la normativa sammarinese all'evoluzione della normativa italiana.

**Art. 44**  
*(Utilizzo della firma digitale e della posta certificata)*

1. Nelle attività delle imprese di venture capital di cui all'articolo 17, delle piattaforme di crowdfunding e delle reti di imprese sono utilizzabili e ritenuti equipollenti ad una firma autografa su carta i documenti su cui è apposta la "firma digitale" rilasciata da apposito ente certificatore sammarinese o estero e trasmessi tramite posta certificata da apposito ente certificatore sammarinese o estero.

2. La Firma Digitale possiede le seguenti caratteristiche:

1. autenticità: la firma digitale garantisce l'identità del sottoscrittore





**SEGRETERIA DI STATO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
E COMMERCIO**

2. integrità: la firma digitale assicura che il documento non sia stato modificato dopo la sottoscrizione
3. non ripudio: la firma digitale attribuisce piena validità legale al documento, pertanto il documento non può essere ripudiato dal sottoscrittore.

**Art. 45**  
*(Norma finale)*

1. Al fine di superare il "rischio regolatorio", ovvero il rischio per un'impresa di vedersi cambiare improvvisamente norme fiscali e amministrative che ne modifichino notevolmente i piani di investimento, chi accede ai benefici e allo speciale regime normativo previsto dalla presente legge ha diritto di utilizzare il suddetto regime anche in presenza di modifiche e integrazioni successive alla presente legge a tutela dell'investimento fatto salvo decida di optare per altro regime.
2. La presente legge è modificabile con decreto delegato fatto salvo il precedente comma.

**Art. 46**  
*(Norma transitoria)*

1. Le imprese PST Start Up iscritte al Registro delle Imprese Start Up ad alta tecnologia di cui al Decreto Delegato n. 116-2014 possono assumere i dipendenti nelle modalità di cui all'articolo 6 della presente legge sino a tre anni dall'iscrizione nel suddetto Registro.
2. Gli iscritti al Registro delle Imprese Start Up ad alta tecnologia di cui al Decreto Delegato n. 116-2014 all'entrata in vigore della presente legge, vengono iscritti d'ufficio nel Registro PST Start Up.
3. Sono escluse dall'applicazione dell'articolo 38 le imprese che hanno ottenuto il primo rilascio di da più di cinque anni all'entrata in vigore della presente legge fatta eccezione per le Imprese iscritte nel Registro PST Start Up.
4. Le imprese già costituite all'entrata in vigore della presente legge, posso diventare Imprese PST.

**Art. 47**  
*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogati:
  - a) l'articolo 21 della Legge 27 giugno 2013 n. 71
  - b) il Decreto Delegato 24 luglio 2014 e successive modifiche e integrazioni

**Art. 48**  
*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Il Segretario di Stato

Marco Arzilli

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47899 San Marino  
info.industria@gov.sm - www.industria.sm

T - 378 (0549) 885277  
F - 378 (0549) 882539



SEGRETERIA DI STATO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
E COMMERCIO

ALLEGATO A

AGREEMENT FOR HUZHOU SAN MARINO – ITALY INTERNATIONAL TECHNOLOGY  
PARK

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino  
info.industria@gov.sm - [www.industria.sm](http://www.industria.sm)

T +378 (0549) 885272  
F +378 (0549) 882529

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Alu'.

# 湖州圣马力诺意大利国际科技产业园协议书

## Accordo per un Parco Tecnologico Internazionale

### Huzhou-San Marino-Italia

### Agreement for Huzhou San Marino Italy

### International Technology Park

圣马力诺意大利科技园有限公司（以下简称“圣意科技园”）和中国湖州经济技术开发区（以下简称“湖州开发区”），根据圣马力诺共和国政府与中国湖州市政府签署的相关备忘录，决定在中国湖州市设立湖州圣马力诺意大利国际科技产业园（以下简称“湖圣意科产业园”，HUSIP）。根据友好协商，双方达成协议如下：

La "Techno Science Park San Marino-Italia S.p.a." (di seguito "TSPSMIT") e la "Zona di Sviluppo economico e tecnologico Huzhou", in Cina, (di seguito "HETDZ") hanno deciso di costituire il "Parco Tecnologico Internazionale Huzhou San Marino-Italia" (di seguito "HUSIP") all'interno di HETDZ, in Cina, secondo il Memorandum firmato dal Governo della Repubblica di San Marino e dall'Amministrazione di Huzhou. A seguito di consultazioni amichevoli, le Parti hanno stipulato il seguente Accordo:

Techno Science Park San Marino-Italia S.p.A. (hereinafter "TSPSMI") and Huzhou Economic and Technology Development Zone, China (hereinafter "HETDZ") decide to set up the Huzhou San Marino Italy International Technology Park (hereinafter "HUSIP") in HETDZ, China, according to the memorandum signed by The Republic of San Marino and Huzhou Municipality. Upon friendly consultation, the Agreement is entered into between parties as follows:

#### 一、协议双方及目标 I. Parti e obiettivi I. Parties and Goals

1. 圣意科技园是圣马力诺共和国依法成立的科技产业园，为了引进国际先进科学技术企业，圣马力诺政府通过一系列法律，以国际通行的法律体制，使前来设立公司的外国企业享有优惠的税收利益和其他政策支持。作为本协议的一方，圣意科技园将积极推进在圣马力诺注册的国际科技企业与中国同行合作，到中国拓广市场。鉴于圣马力诺领土的局限性，圣马力诺政府决定在其61平方公里的领土里注册的外资企业，只要和圣意科技园的相关机构签署一份合同，都能享受圣意科技园的所有优惠政策，而不局限于圣意科技园的物理范围内；

1. TSPSMIT è il parco scientifico e tecnologico istituito dalla Repubblica di San Marino secondo le

leggi nazionali in materia. Il Governo di San Marino ha approvato leggi riconosciute a livello globale per attirare imprese internazionali che possiedono tecnologie avanzate e idee innovative. Tali leggi consentono alle imprese straniere che investono nel territorio nazionale di beneficiare di vantaggi fiscali e di altre politiche favorevoli. Come Parte del presente Accordo, TSPSMIT esorta le imprese internazionali registrate a San Marino a collaborare con le imprese omologhe cinesi e a promuovere i loro prodotti e servizi nei mercati cinesi. Il Governo della Repubblica di San Marino ha deciso che le imprese straniere registrate nel proprio territorio di 61 km<sup>2</sup>, che hanno un contratto di associazione con TSPSMIT, godono degli stessi benefici previsti per TSPSMIT, non limitatamente al confine fisico di TSPSMIT.

1. TSPSMI is a science technology park set up by Republic San Marino according to its relevant laws. Government of San Marino passed laws recognized internationally to attract international enterprises owning advanced technologies and innovative ideas. The laws allow foreign investing enterprises to enjoy fiscal benefits as well as other favorable policies. As a party of this Agreement, TSPSMI shall actively encourage international enterprises registered in San Marino to cooperate with their Chinese peers and promote their products and services in Chinese markets. The Government of the Republic of San Marino decided that foreign enterprises registered in its territory of 61 km<sup>2</sup>, that have a contract of association with TSPSMI, shall enjoy all the benefits set up for the TSPSMI, not limited by the physical boundary of TSPSMI.
2. 湖州开发区是中国湖州市在1992年设立的高科技开发园区，2012年升格为国家级经济技术开发区，占地面积144平方公里，区内建有国家级科技孵化器、国家级技术成果转化示范机构、海外高层次人才创新基地等。作为本协议的另一方，湖州开发区将积极接受来自圣马力诺以及和圣意科技园有合作协议的其他欧洲国家的高科技企业前来开设机构，从事科研、制造、投资、开拓市场等活动；
2. HETDZ è un parco di sviluppo ad alta tecnologia realizzato nel 1992, divenuto dal 2012 una zona di sviluppo economico e tecnologico a livello nazionale. HETDZ occupa una superficie di 144 km<sup>2</sup> che ospita un incubatore tecnologico nazionale, un istituto modello di transizione tecnologica nazionale, un centro di innovazione e di talenti stranieri ecc. In qualità di altra Parte al presente Accordo, HETDZ accoglie attivamente le imprese ad alta tecnologia provenienti da San Marino e da altri paesi europei che hanno un accordo con TSPSMIT, a Huzhou per avviare attività di ricerca, produzione, investimento, marketing ecc.
2. HETDZ is a high technology development park set up in 1992 and became national level economic and technology development zone since 2012. HETDZ occupies 144 km<sup>2</sup> area which houses a national technology incubator institution, a national technology transition model institution, an overseas talent innovation center etc. As the other party of this Agreement, HETDZ shall actively accept the high technology enterprises from San Marino and other European countries which have agreements with TSPSMI, to Huzhou to engage in activities of

research, manufacturing, investment and marketing, etc.

3. 圣意科技园和湖州开发区通过友好协商，决定在湖州开发区内设立湖圣意科产业园。湖圣意科产业园旨在打造一个中欧高科技产业合作的平台，使两个地区的高科技产业能够在此开展合作，获得成功经营，产生应有的科技转化和经济效益。
3. A seguito di consultazioni amichevoli, TSPSMIT e HETDZ hanno concordato di realizzare HUSIP all'interno di HETDZ. HUSIP sarà sviluppato come una piattaforma di cooperazione industriale sino-europea di alta tecnologia, in cui imprese cinesi ed europee hanno l'opportunità di cooperare per realizzare iniziative di successo in grado di trasformare le tecnologie in prodotti commercializzabili e realizzare proventi economici.
3. After friendly consultation, TSPSMI and HETDZ agreed to set up HUSIP in HETDZ. HUSIP shall be developed as a Sino-Europe high technology industrial cooperation platform, in which Chinese and European enterprises can cooperate to win success in terms of turning technologies into marketable products and economic profits.
4. 同时，圣意科技园和湖州开发区同意，努力将圣马力诺打造成中国企业到欧洲投资、贸易和技术研发的桥头堡。
4. Nel frattempo, TSPSMIT e HUSIP hanno concordato di trasformare San Marino in una piattaforma per le imprese cinesi che entrano nei mercati europei per investimenti, scambi commerciali, ricerca tecnologica e sviluppo.
4. Meanwhile, TSPSMI and HUSIP agreed to develop San Marino into a platform for Chinese enterprises penetrating European markets by investing, trading and technology research and developments.

## 二、湖圣意科产业园的定义 II. Definizione di HUSIP II. Definition of HUSIP

5. 湖圣意科产业园是中欧高科技产业合作平台。湖州开发区确认湖圣意科产业园将提供符合国际标准的所有硬件设施，包括经营所需土地、公用设施、交通连接等，提供优良的投资服务环境，提供应有的金融服务机构和设施，承接来自圣马力诺和欧洲其他国家的高科技企业入园与中国的同行开展合作、营，共同从事研发、生产和市场经营等活动；
5. HUSIP è una piattaforma di cooperazione sino-europea di alta tecnologia. HETDZ provvede affinché HUSIP fornisca tutti i servizi di infrastruttura hardware secondo gli standard internazionali, che comprendono tra l'altro i terreni, i servizi, la logistica dei trasporti ecc, un contesto adatto agli investimenti e gli istituti di servizi finanziari necessari, in modo che HUSIP possa accogliere imprese ad alta tecnologia da San Marino e da altri paesi europei perché



collaborino con le loro omologhe cinesi nei settori della R & S, produzione e attività di marketing.

5. HUSIP is defined as the Sino-Europe high technology cooperation platform. HETDZ shall ensure that HUSIP will provide all hardware infrastructure facilities at international standards, including but not limited to lands, utilities, transportation logistics etc., good investment environments and necessary financial services institutions, so that HUSIP can accept high technology enterprises from San Marino and other European countries to cooperate with their Chinese peers in the areas of R&D, manufacturing and marketing activities.
6. 湖圣意科产园的物理布局将是个灵活的安排, 除了一个主园区外, 按照本协议项下条款来园设立经营机构的企业, 在湖州开发区 144 平方公里内的任何地方开设生产经营机构, 均视为湖圣意科产园的成员企业, 获得本协议规定的产业政策支持;
6. HUSIP avrà una struttura fisica flessibile in modo che, oltre al parco principale, le entità operative registrate da imprese straniere all'interno dei 144 km<sup>2</sup> di superficie di HETDZ, secondo i termini e le condizioni disposti dal presente Accordo, siano considerate come facenti parte di HUSIP e possano godere di tutti i vantaggi e le politiche favorevoli di cui al presente Accordo.
6. HUSIP's physical layout will take the form of flexibility in a way that, besides the Main Park, the operating entities registered by foreign enterprises in any corner of the HETDZ of 144 km<sup>2</sup> under the terms and conditions of this Agreement shall be treated as the members of HUSIP and enjoy all the benefits and favorable policies set out in this Agreement.
7. 湖州作为古代“丝绸之路”贸易线的重要节点, 也是当今“一带一路”战略的关键环节。圣马力诺的战略地理位置和优越的投资环境, 使她成为连接中欧经济文化的纽带。圣意科技园和湖州开发区将努力把湖圣意科产园打造成“一带一路示范园”。
7. Huzhou è stato uno dei più importanti nodi dell'antica rotta commerciale cinese, la "via della seta", e sta diventando nuovamente una città chiave dell'iniziativa strategica "la nuova via della seta". San Marino si sta naturalmente evolvendo verso un punto di collegamento per gli scambi economici e culturali sino-europei, grazie alla sua posizione geografica strategica e all'ottimo contesto per gli investimenti. TSPSMIT e HETDZ si impegnano a trasformare HUSIP in un "Parco Modello della Nuova Via della Seta".
7. Huzhou was one of the important nexuses of the Chinese ancient "Silk Road" trading route and now again becomes a key city of the strategic "Belt and Road" plans. San Marino is naturally becoming the connecting point of Sino-Europe economic and cultural exchanges because of his strategic geographic position and good investment environments. TSPSMI and HETDZ shall strive to develop HUSIP into a "Belt and Road Model Park".

### 三、湖圣意科产业园的产业政策 III. Vantaggi e politiche di HUSIP III. Benefits and Policies of HUSIP

8. 圣意科技园和湖州开发区同意,在湖圣意科产业园内优先发展的产业包括生物医药和医疗器材、节能环保(包括新能源汽车及其零部件和配套设施)、先进装备制造业、品牌消费品、金融服务业等,同时,湖圣意科产业园鼓励和帮助入园企业参与湖州企业的并购交易;
8. TSPSMIT e HETDZ hanno convenuto che all'interno di HUSIP sarà data priorità ai seguenti settori industriali: biotecnologia, farmaceutica, attrezzature mediche, risparmio energetico, tutela ambientale (compresi veicoli elettrici e componenti ausiliari), produzione di attrezzature avanzate, prodotti di consumo di marca, servizi finanziari ecc. Nel frattempo, HUSIP incoraggia e sostiene le imprese situate al suo interno a partecipare a fusioni e acquisizioni di società di Huzhou.
8. TSPSMI and HETDZ agreed that in HUSIP, priorities shall be given to industries of biotechnologies, pharmaceuticals, medical equipment, energy savings, environment protections (including electric vehicles and auxiliary components), advanced equipment manufacturing, brand consuming products, financial services etc. Meanwhile, HUSIP encourages and supports enterprises in HUSIP to participate M&As of Huzhou companies.
9. 湖圣意科产业园制定一系列的产业政策,以帮助和支持上述定义的优先产业的企业在园区内的科研、制造、投资和市场营销活动。详细的产业政策清单见附件一“湖州圣马力诺意大利国际科技产业园产业政策提纲”。
9. HUSIP ha introdotto una serie di politiche favorevoli e di vantaggi per assistere e sostenere lo sviluppo della tecnologia, della produzione, degli investimenti e del marketing delle imprese che rientrano nei settori prioritari di cui sopra. La lista dettagliata delle politiche e dei vantaggi è contenuta nell'Allegato A intitolato "Linee guide per le politiche industriali del Parco Tecnologico Internazionale Huzhou-San Marino-Italia".
9. HUSIP have made a series of favorable benefit policies to assist and support the technology development, manufacturing, investment and marketing of the enterprises in the above-mentioned prioritized industries. Detailed benefit policies list is provided in the Attachment A as "Guidelines of Industrial Policies of Huzhou San Marino Italy International Technology Park".

### 四、湖圣意科产业园的管理 IV. Gestione di HUSIP IV. The Management of HUSIP

10. 湖圣意科产业园不注册成法人社团或机构,入园设立经营机构的企业应遵守中华人民共和国

国法律开展经营活动。湖州开发区按照法律法规确保入园企业的合法权利，包括提供必要的企业和个人安全保护措施，以及企业知识产权保护方面的协助；

10. HUSIP non è registrata come persona giuridica. Le imprese registrate in HUSIP devono rispettare tutte le leggi e le disposizioni della Repubblica Popolare Cinese. HETDZ tutela i diritti legali delle imprese all'interno di HUSIP, inclusi l'incolumità e la sicurezza delle persone fisiche e giuridiche, e fornisce assistenza per tutelare i diritti di proprietà intellettuale delle imprese.
10. HUSIP itself shall not be registered as a legal person entity. The enterprises registered in HUSIP shall observe all laws and regulations of the People's Republic of China. HETDZ shall protect the legal rights of the enterprises in HUSIP, including the safety and securities of enterprises and individuals, and provide assistance to protect the enterprises intellectual properties rights;
11. 湖圣意科产业园将设立一家商业化运行的管理公司，湖州圣意园管理服务有限公司（以下简称“圣意园管理公司”）。该圣意园管理公司由专业人士持股经营，经营范围在相应法律法规的规限下，包括但不限于对园内企业的商业咨询、法律咨询、财务咨询、税务咨询、投资管理和顾问、战略发展咨询、外资工商企业注册登记和税务登记咨询服务、外资企业员工服务、外资准入研究、行业研究和咨询、合资合营企业谈判和咨询、购并业务咨询、政策研究和咨询，以及其他和外资投资企业及其员工相关的咨询服务；圣意园管理公司提供入园企业和湖州开发区的沟通服务，协助入园企业和湖州开发区的相关政府部门协商办理各项事宜；
11. HUSIP istituisce una società di gestione commerciale, chiamata "HUSIP Management Services Co. Ltd" (di seguito "HUSIP Co.") gestita da professionisti ai sensi della legislazione e delle disposizioni cinesi, il cui ambito di attività comprende, tra l'altro, servizi di consulenza nei settori commerciale, legale, finanziario, fiscale, di gestione degli investimenti e consulenza, sviluppo strategico, registrazione delle imprese commerciali e di registrazione fiscale, servizi per i dipendenti delle imprese straniere, ricerca di autorizzazioni all'ingresso per imprese straniere, ricerca e consulenza industriale, consulenza e negoziazione per le joint venture, consulenza per fusioni e acquisizioni, ricerca e consulenza in materia di politiche e altri servizi di consulenza relativi a investimenti e personale stranieri. HUSIP Co. inoltre fornisce servizi di comunicazione per le imprese all'interno di HUSIP con HETDZ e assiste le imprese a gestire tutte le questioni necessarie correlate alle agenzie governative di HETDZ e alle istituzioni governative di livello superiore.
11. HUSIP shall install a management company operated under commercial terms, to be named as HUSIP Management Services Co. Ltd. (hereinafter "HUSIP Co.") Husip Co. shall be operated by professional individuals under Chinese laws and regulations and its scope of businesses include, but not limited to, consulting services in the areas of commerce, laws, financial, taxation, investment management and advisory, strategic development, commercial enterprise registration and tax registration, foreign enterprise employee services, foreign enterprise entry

permissions research, industrial research and advisory, joint venture negotiation and advisory, mergers and acquisition advisory, policies research and advisory and other foreign investment and employees related consulting services. Husip Co. also provides the communication services for enterprises in HUSIP with HETDZ and assists enterprises to handle all necessary matters related to the governmental agencies of HETDZ and higher level governmental institutions.

12. 圣意科技园和湖州开发区同意除圣意园管理公司外，在湖圣意科产业园内不再批准其他公司拥有与上述定义的相同的经营权。

12. TSPSMIT e HETDZ hanno convenuto che HETDZ non permetterà ad alcuna altra società, al di fuori di HUSIP Co. di operare nei settori di attività di cui sopra.

12. TSPSMI and HETDZ agreed that besides the HUSIP Co., no other companies shall be permitted by HETDZ to operate in the same business scopes defined in above.

## 五、湖圣意科产业园引导基金 V. Il fondo per l'incubatore di HUSIP V. The Incubator Fund of HUSIP

13. 湖圣意科产业园将设立产业引导基金以扶持入园企业的发展。在圣马力诺注册的企业，如果和圣意科技园签署合同，并决定到湖圣意科产业园开展投资活动，将获得引导基金的支持。该引导基金将以商业化和市场化条款运行；湖州开发区将向引导基金提供部分资金，基金的其他资金则由基金管理公司根据市场化条件募集；

13. HUSIP istituirà un fondo per l'incubatore per sostenere lo sviluppo delle imprese all'interno di HUSIP. Le imprese registrate nel territorio sammarinese che hanno un contratto di associazione con TSPSMIT e hanno un piano di investimento in HUSIP potranno usufruire del supporto del fondo per l'incubatore. Il fondo sarà gestito o amministrato a condizioni commerciali e secondo le regole del mercato. HETDZ verserà nel fondo una determinata quantità di capitale e la società di gestione del fondo contribuirà ad aumentarne il saldo a condizioni commerciali e secondo le regole del mercato.

13. HUSIP will set up an incubator fund to support the development of enterprises in the HUSIP. The enterprises registered in San Marino territory that have a contract of association with TSPSMI and have a plan to invest in HUSIP, will be supported by that incubator fund. The fund will be operated and managed under commercial terms and market rules. HETDZ will contribute certain amount of capital into the fund with the balance to be raised by the fund management company under commercial terms and market rules.

14. 圣意园管理公司将作为普通合伙人管理湖圣意科产业园引导基金，具体条款另行决定。

14. HUSIP Co. gestirà il fondo per l'incubatore di HUSIP come partner generale. I termini dettagliati della gestione del fondo saranno definiti separatamente.

14. HUSIP Co. will manage the HUSIP Incubator Fund as the general partner. The detailed terms of the fund management will be decided separately.

#### 六、湖圣意科产业园理事会 VI. Il Consiglio VI. The Council

15. 圣意科技园和湖州开发区将各派代表，和另行聘请的其他专家设立“湖圣意国际科技产业园理事会”（简称“HUSIP理事会”）；
15. TSPSMIT e HETDZ nomineranno rappresentanti e altri professionisti per formare il “Consiglio del Parco Tecnologico Internazionale Huzhou San Marino- Italia (di seguito il “Consiglio HUSIP”).
15. TSPSMI and HETDZ will appoint representatives together with other professionals to form the “Huzhou San Marino Italy International Technology Park Council (hereinafter the “HUSIP Council”);
16. 双方派任 HUSIP理事会的成员人数对等，他们将来自圣意科技园和湖州开发区的政府机关官员和管理公司的代表，以及商会和专业人士代表。
16. I rappresentanti saranno nominati dalle due Parti in numero uguale e proverranno dalle istituzioni di Governo, dalle istituzioni e rispettivamente dalle autorità e dagli organi di gestione di TSPSMIT e HETDZ, dalla Camera di Commercio e dal mondo dei professionisti.
16. The representatives shall be appointed by the two parties in equal numbers and coming from Governmental Institutions, Institutions and respectively from the TSPSMI and HETDZ authorities and management bodies and Chamber of Commerce and professionals.
17. HUSIP理事会将定期召开会议，共同商讨湖圣意科产业园发展的一系列战略问题。
17. Il Consiglio HUSIP si riunirà regolarmente per discutere di questioni strategiche per lo sviluppo di HUSIP.
17. HUSIP Council shall hold meetings on regular time basis to discuss strategic issues of the HUSIP development.

#### 七、其他 VII. Altro VII. Others

18. 协议的修改：双方将根据形势变化，适时协商修改本协议。
18. Emendamento all'Accordo: le Parti apportano modifiche all'Accordo, previa consultazione reciproca in base a cambiamenti nelle rispettive realtà.
18. Amendment of the Agreement: Parties shall amend the Agreement upon mutual consultation based on the changing realities.

附件一：湖州圣马力诺意大利国际科技产业园产业政策提纲

**Allegato A: Politiche industriali del Parco Tecnologico Internazionale Huzhou-San Marino-Italia.**

**Appendix A: Guidelines of Industrial Policies of Huzhou San Marino Italy International Technology Park**

签字：



中华人民共和国湖州  
湖州经济技术开发区管委会副主任  
凌建荣



圣马力诺共和国工业贸易和手工业部经济发展局局长  
娜迪亚·隆巴蒂

Firme:



Nadia Lombardi,

per l'Amministratore delegato



Parco Scientifico e Tecnologico San Marino-Italia, Repubblica di San Marino

**Signatures:**

Ling Jianrong

Deputy Director, Huzhou Economic and Technology Development Zone, Huzhou City, the People's Republic of China

Nadia Lombardi,

Director of Economic Department, Ministry of Industry, Trade and Handicraft, Republic of San Marino



# 附件 1：湖州圣马力诺意大利国际科技产业园

## 产业政策提纲

### 一、对进入湖圣意园的新企业在土地和设备采购上的奖励

#### 1. 对湖圣意园项目的土地投资的奖励：

项目类型	一次性奖励
战略性新兴产业和高新技术产业重大项目	1000 万元或一事一议
新能源汽车和动力小镇项目	100% 返还
特殊行业和项目 (含医药医疗)	50% 返还或一事一议
零土地技改项目	技改投资的 4%，最高限额 500 万元

上述奖励在项目建成投产时兑现。

#### 2. 对湖圣意园企业新建项目的设备采购奖励：

项目类型	一次性奖励
战略性新兴产业和高新技术产业	按生产性设备投资额的 4% 给予奖励，最高限额 500 万元
先进装备、新能源、生物医药项目	按生产性设备投资额的 6% 给予奖励，最高限额 600 万元
新能源汽车和动力小镇项目	按生产性设备投资额的 6% 给予奖励，最高限额 1000 万元
金属新材、现代家居、特色纺织	按生产性设备投资额的 3% 给予奖励，最高限额 300 万元
有示范引领作用的信息化项目	按其投入的 10% 给予奖励，最高限额 50 万元

上述奖励在设备采购安装投产时兑现。

#### 3. 引进的属于战略性新兴产业和开发区主导产业领域的，且投资强度达到招商协议标准并在土地出让合同建设期限内完成建设并投产的重点产业化项目，湖州开发区将给予奖励：

以下项目生产性设备投资额需占固定资产投资 50% 以上	投产当年一次性奖励
固定资产投资 5 亿元 (含) 以上	200 万元
固定资产投资 3 亿元 (含) 至 5 亿元	100 万元
固定资产投资 2 亿元 (含) 至 3 亿元	20 万元
湖州开发区对厂房加层改造或翻新、提高建筑容积率、租用标准厂房，且生产性设备投入 2000 万元及以上的零土地技改项目	按技改投资 2% 奖励，最高限额 250 万元

### 二、对进入湖圣意园的企业在销售规模和财政贡献上的奖励

#### 4. 进入湖圣意园的企业销售收入总和首次达到 10 亿、20 亿、30 亿、50 亿、100 亿、150 亿和 200 亿元人民币时，湖州开发区分别给以奖励，奖励数量按入园企业的销售收入总和的万分之一计算。

此外，湖州开发区对其主导特色产业按产业分类再奖励，即对每个产业中当年销售收入 1 亿元及以上、增幅前三名且增幅高于规上企业平均增幅的企业进行奖励，奖励规模分别为第一名 20 万元，第二名 10 万元，第三名 5 万元。

#### 5. 对湖圣意园内的所有企业，包括新能源汽车和动力小镇项目、医药医疗园区的企业，所有企业在当年市内入库三税 (增值税、营业税、所得税) 的总和超过 3000 万元时，湖州市及湖州开发区给

予税收方面的奖励（此处指湖圣意园入园企业赋税总和，待收到奖励后，入园企业按照税收贡献比例分配总奖励）：

入园企业当年市内入库三税总和(增值税、营业税、所得税)	税收奖励(地方财政收入部分, 见注1)
3000万元(含)-5000万元	30%, 最高限额200万元(三年内)
5000万元(含)-1亿元	50%, 最高限额500万元(三年内)
1亿元(含)-1.5亿元	80%, 最高限额800万元(三年内)
1.5亿元(含)以上	100%, 最高限额1000万元(三年内)
新能源汽车和动力小镇项目	100%, 无最高限额(自盈利起五年内)
医药医疗园区项目	100%, 无最高限额(自盈利起五年内)
其他“一企一策”企业	100%, 无最高限额(自盈利起五年内)

注1: 税率及地方财政部分的定义:

税种	税率	中央	省	地方	其中:市	其中:开发区
增值税	3%-6%-17%	75%	5%	20%	2%	18%
企业所得税	25%	60%	8%	32%	3.2%	28.8%
营业税	5%	0	20%	80%	8%	72%

被认定为国家级高新技术企业, 自认定之日起, 企业所得税减按15%执行。

注2: 上述奖励在本年度完税清缴后30日内兑现。

6. 超收奖励: 对入库税收(不包括个人所得税)1000万元及以上的企业(需为开发区财政体制内企业), 湖州开发区实行超收奖励:

入库税收(不包括个人所得税)	当年比上年新增的入库税收的超收奖励(区财政收入部分)
1000万(含)-2000万	50%
2000万(含)-4000万	60%
4000万(含)-6000万	70%
6000万(含)-8000万	80%
8000万(含)-1亿	90%
1亿以上	100%

新设立企业当年入库税收500万元及以上的, 按实际入库税收的区得部分给予100%奖励, 从第2年起, 以1000万元为基数, 按上述办法超收奖励。

7. 对市区当年度实缴税金1000万元以上的工业企业的奖励:

亩均实缴税金排名	湖州市奖励	湖州开发区奖励
第1名	100万元	12万元
第2-3名	80万元	8万元
第4-10名	50万元	4万元

8. 企业兼并重组联合的税收优惠:

入 在企业实施兼并重组过程中所发生的资产过户有关税收所形成的地方财政收给予全额奖励, 有关费用全额减免。



- λ 自重组年度起3个财政年度地方财政贡献（增值税、营业税、所得税）超过上年部分全额奖励给企业，最高限额500万元。

### 三、企业技术创新和品牌建设奖励

9. 湖州市政府对湖圣意园企业技术创新的奖励:

项目/企业	一次性奖励
战略性新兴产业领域的省级技术创新项目	50万元
特色优势产业领域的省级技术创新项目	20万元
战略性新兴产业领域的市级技术创新项目	20万元
特色优势产业领域的市级技术创新项目	10万元
当年评为市“工业十大创新成果”项目	50万元
省级优秀企业技术中心	50万元
国家级优秀企业技术中心	100万元

10. 湖州市政府对湖圣意园企业创新发展的奖励:

项目类型	国家级认定	省级认定
技术中心，且当年有研究成果并实施产业化	20万元	10万元
优秀新产品项目，且通过验收并实现产业化生产	5万元	3万元
成功申报技术创新项目的企业	20万元	10万元
建立企业研究院、企业研发中心、企业重点实验室、工程技术研究中心、产业技术创新联盟	20万元	10万元
重点扶持高新技术企业	20万元	
创新型企业	20万元	10万元
申报上级各类科技项目并通过验收	20万元	10万元
各类科技中介服务机构	20万元	10万元
对列入《浙江省高新技术产业统计分类目录（2008）》的新建企业投产后	10万元	

11. 湖州市政府对湖圣意园企业品牌建设的奖励:

企业	一次性奖励
获得当年新认定的中国名牌、中国驰名商标的工业企业	30万元
参与国际标准、国家标准、行业标准（地方标准）制定的主要起草单位	分别为50万元、20万元、10万元
承担组建国家级、省级标准化专业技术委员会的单位	分别为50万元、20万元
新获得市政府质量奖的企业	30万元

12. 湖州开发区对湖圣意园企业品牌建设的奖励:

项目类型	国家级认定	省级认定	市级认定
企业品牌/商标	10万元	5万元	

自主品牌产品当年被批准为出口名牌	10万元	5万元	
政府质量奖		10万元	5万元

主持或参与制定国际标准的企业，奖励5万元；主持制定国家标准或行业标准（省级地方标准）的企业，奖励3万元。

#### 四、湖州开发区对湖圣意园企业的基础设施支持和对入园金融服务业的奖励

13. 湖圣意园企业所有的基础设施（包括市政道路、雨水、污水、自来水、天然气、电力、电信、热力、有线电视管线、土地自然平整）将由政府接到土地红线。
14. 对湖圣意园内的金融服务业企业的奖励：自盈利起3年的地方财政部分税收100%返还，后两年50%返还；办公室租金，自盈利起3年后100%免租金，后两年50%减租金。
15. 湖州开发区还将一事一议地为湖圣意园内的金融服务业企业提供开办费用补助，奖励其投资在属于湖州开发区战略性新兴产业和开发区的主导产业领域的项目。

#### 五、对湖圣意园人才引进的奖励和其他

16. 湖州开发区将按照国家最优政策规定为湖圣意园企业的高级管理人员、各类相关专家提供住房、子女教育、科研资金等补助；
17. 湖州开发区将按照国家最优政策规定，给予湖圣意园企业的高级管理人员、各类相关专家的个人所得税（地方财政部分）予以返还；
18. 湖圣意园企业成功上市（含成功实现首次公开发行股票或买壳上市后注册地迁至湖州开发区）且募投项目落户湖州开发区的企业，湖州市政府给以一事一议的奖励，湖州开发区还将按市奖励额度的100%配套奖励。
19. 其他：在该政策提纲指引制定时未能包括的现存的其他优惠政策，以及将来湖州市政府和湖州开发区给予其他相似园区或企业的优惠政策，湖圣意园将自动享受。



## Allegato A: Linee guida per le politiche industriali del Parco Tecnologico Internazionale Huzhou-San Marino-Italia.

### 1. Sussidi all'acquisizione di terreni e attrezzature per nuovi progetti in HUSIP:

#### 1. Sussidi all'acquisizione di terreni per progetti in HUSIP:

Tipo di progetto	Bonus una tantum per acquisizione di terreni
Progetti su grande scala in industrie strategiche e di alta tecnologia	10 milioni di CNY o caso per caso
Auto di nuova energia e progetti nel Parco industriale per veicoli elettrici intelligenti a Huzhou	Rimborso 100%
Progetti per industrie speciali (tra cui farmaceutica e medica)	50% di rimborso, o caso per caso
Progetti di miglioramento tecnologico senza terreni aggiuntivi	4% di investimenti di miglioramento tecnologico con un massimo di 5 milioni di CNY

I sussidi di cui sopra saranno pagati al momento dell'installazione e dell'avviamento dei progetti.

#### 2. Sussidi all'acquisizione di attrezzature per progetti in HUSIP:

Tipo di progetti	Sussidi una tantum all'acquisizione di attrezzature
Industrie strategiche e di alta tecnologia	4% per un massimo di 5 milioni CNY
Attrezzature all'avanguardia, nuove forme di energia e medicina biologica	6% per un massimo di 6 milioni CNY
Auto di nuova energia e progetti nel Parco industriale per veicoli elettrici intelligenti a Huzhou	6% per un massimo di 10 milioni CNY
Nuovo materiale metallico, edilizia moderno e tessile speciale	3% per un massimo di 3 milioni CNY
Costruzione IT di eccellenza (nelle industrie di cui sopra)	10% per un massimo di 500 mila CNY

I sussidi di cui sopra saranno pagati al momento dell'installazione e dell'avviamento dell'attrezzatura.

### 3. Sussidi da parte di HETDZ ai progetti in nuove industrie strategiche e altre industrie chiave definite da HETDZ, che possono completare l'installazione e cominciare a operare entro i termini stabiliti nei contratti di trasferimento dei terreni:

L'investimento in attrezzature per la produzione supera il 50% dell'investimento totale in immobilizzazioni	Sussidio una tantum
500 milioni di CNY o più in investimenti in immobilizzazioni	2 milioni CNY
da 300 a 500 milioni di CNY in investimenti in immobilizzazioni	1 milioni CNY
da 200 a 300 milioni di CNY in investimenti in immobilizzazioni	200 mila CNY
Ricostruzione di impianti, miglioramento del volume, noleggio di impianti standard o miglioramento della tecnologia senza terreni aggiuntivi e con investimenti pari o superiori a 20 milioni di CNY in attrezzature per la produzione	2% di investimenti da parte di HETDZ con un massimo di 2,5 milioni di CNY



- II. Sussidi alle società in HUSIP con importanti proventi dalle vendite e imposte pagate:
4. Per le società in HUSIP con proventi pari a 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 miliardi di CNY per la prima volta, HETDZ sovvenziona l'1% dei proventi.

Inoltre, per le industrie chiave definite da HETDZ, la stessa sovvenziona le prime tre società in ogni settore, con oltre 100 milioni di CNY di proventi, classificate secondo il tasso di crescita dei proventi: alla prima 200.000 CNY, alla seconda 100.000 CNY e alla terza 50.000 CNY.

5. Per le società in HUSIP, inclusi i progetti in veicoli di nuova energia, i progetti nel Parco industriale per veicoli elettrici intelligenti a Huzhou, i progetti nel parco Pharma & Med, che pagano sommate tre imposte (tra cui l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sulle attività produttive e l'imposta sul reddito societario per competenza) per un importo superiore ai 30 milioni di CNY all'anno, l'imposta versata viene rimborsata come segue (le imposte totali rimborsate saranno ripartite su base proporzionale per tutte le società in HUSIP):

Tre imposte pagate (tra cui Iva, imposta sulle attività produttive e imposta sul reddito societario)	Rimborso imposte (parte delle imposte locali, si veda nota 1)
30 – 50 milioni CNY	30% per un massimo di 2 milioni CNY, per 3 anni
50 – 100 milioni CNY	50% per un massimo di 5 milioni CNY, per 3 anni
100 – 150 milioni CNY	80% per un massimo di 8 milioni CNY, per 3 anni
> 150 milioni CNY	100% per un massimo di 10 milioni CNY, per 3 anni
Auto di nuova energia e progetti nel Parco industriale per veicoli elettrici intelligenti a Huzhou	100% di rimborso con nessun tetto massimo per 5 anni, dal primo anno di redditività
Progetti per il parco Pharma & Med in HUSIP	100% di rimborso con nessun tetto massimo per 5 anni, dal primo anno di redditività
Altri progetti caso per caso	100% di rimborso con nessun tetto massimo per 5 anni, dal primo anno di redditività

Nota 1: Aliquote fiscali e definizione delle parti delle imposte locali:

Tipo di imposta	Aliquota fiscale	Gov centrale	Gov provinciale	Gov locale (Amm. Com. & HETDZ)	Gov comunale	HETDZ
IVA	3%-6%-17%	75%	5%	20%	2%	18%
Imposta sul reddito delle società	25%	60%	8%	32%	3.2%	28.8%
Imposta sull'attività produttiva	5%	0	20%	80%	8%	72%

Nota 2: I sussidi di cui sopra saranno pagati entro 30 giorni lavorativi dal pagamento delle imposte.

6. Per le società che pagano imposte (esclusa l'imposta sul reddito delle persone fisiche) per oltre 10 milioni di CNY all'anno, HETDZ rimborsa la parte eccedente dell'imposta pagata a HETDZ come segue:

Imposte (esclusa imposta sul reddito delle persone fisiche)	Imposte che superano quelle dell'anno prima (parte relativa a HETDZ)
10 - 20 milioni CNY	50%
20 - 40 milioni CNY	60%
40 - 60 milioni CNY	70%
60 - 80 milioni CNY	80%

80 - 100 milioni CNY	90%
Sopra i 100 milioni CNY	100%

7. Bonus per le società che pagano tre imposte per un importo superiore a 10 milioni CNY all'anno

Top 10 a Huzhou (in base alle imposte pagate per mu)	Bonus comunale Huzhou	Bonus HETDZ
1	1 milione CNY	120 mila CNY
2-3	800 mila CNY	80 mila CNY
4-10	500 mila CNY	40 mila CNY

8. Vantaggi fiscali per fusioni e acquisizioni:

- λ Durante le fasi di fusione e acquisizione le imposte sui trasferimenti di beni patrimoniali saranno rimborsate al 100% e tutte le spese amministrative saranno abolite.
- λ Nei tre esercizi finanziari successivi alla fusione e acquisizione, se l'importo delle tre imposte è superiore a quello dell'anno precedente, l'eccedente verrà restituito al 100% per un massimo di 5 milioni CNY.

III. Bonus per l'innovazione tecnologica e la creazione della marca

9. L'amministrazione di Huzhou riconosce un bonus alle imprese in HUSIP per l'innovazione tecnologica:

Progetti / società	Bonus una tantum
Progetti di innovazione tecnologica a livello provinciale su nuove industrie strategiche	500.000 CNY
Progetti di innovazione tecnologica a livello provinciale su industrie tradizionali	200.000 CNY
Progetti di innovazione tecnologica a livello cittadino su nuove industrie strategiche	200.000 CNY
Progetti di innovazione tecnologica a livello cittadino su nuove industrie tradizionali	100.000 CNY
"Dieci grandi progetti di innovazione industriale" premiati dalla città di Huzhou	500.000 CNY
Centro tecnologico per imprese qualificate a livello provinciale	500.000 CNY
Centro tecnologico per imprese qualificate a livello statale	1 milioni CNY

10. L'amministrazione di Huzhou riconosce un bonus alle imprese in HUSIP per sviluppi nel campo dell'innovazione

Progetti / società	Livello statale	Livello provinciale
Centro tecnologico con conquiste della R&S realizzate	200.000 CNY	100.000 CNY
Progetti qualificati di nuovi prodotti esaminati e realizzati	50.000 CNY	30.000 CNY
Società con progetti di innovazione tecnologica approvati	200.000 CNY	100.000 CNY
Creazione di istituto di ricerca aziendale, centro R&S, laboratori creativi, centro di ricerca ingegneristica e connubio tra innovazione e tecnologia	200.000 CNY	100.000 CNY
Imprese designate di elevata e nuova tecnologia	200.000 CNY	100.000 CNY
Imprese innovative designate	200.000 CNY	100.000 CNY
Società con progetti scientifici e tecnologici approvati	200.000 CNY	100.000 CNY

Istituti che forniscono servizi di intermediazione scientifica e tecnologica	200.000 CNY	100.000 CNY
Nuove società elencate nel catalogo "Zhejiang Province High & New Technology Catalogue" e in attività	100.000 CNY	

11. L'amministrazione di Huzhou riconosce un bonus alle imprese in HUSIP per la creazione della marca:

Società	Bonus una tantum
Premiate come "Famosa marca cinese" o "Famoso marchio cinese"	300.000 CNY
Partecipanti alla definizione di standard internazionali, standard nazionali o standard industriali (locali)	Rispettivamente 500.000, 200.000, 100.000 CNY
Partecipanti all'organizzazione di comitati tecnici di standardizzazione a livello statale o provinciale	Rispettivamente 500.000, 200.000 CNY
Premiato di "buona qualità comunale"	300.000 CNY

12. HETDZ riconosce un bonus alle imprese in HUSIP per la creazione della marca:

Tipi di progetto	Livello statale	Livello provinciale	Livello cittadino
Marca / marchio dell'impresa	100.000 CNY	50.000 CNY	
Prodotti di marca premiati come famosa marca di esportazione	100.000 CNY	50.000 CNY	
Premiato con "buona qualità comunale"		100.000 CNY	50.000 CNY

Per le imprese che partecipano alla definizione di standard internazionali, standard nazionali e standard industriali (locali), HETDZ riconosce un bonus di 50.000 e 30.000 CNY.

IV. HETDZ risponde a tutte le esigenze infrastrutturali delle imprese in HUSIP e riconosce un bonus per le società di servizi finanziari in HUSIP

13. Tutte le infrastrutture (incluse strade, tubi di drenaggio, tubi di scarico delle acque reflue, rubinetti, gas naturale, elettricità, telecomunicazioni, riscaldamento, cavi tv, livellamento dei terreni ecc.) saranno fornite e realizzate dall'amministrazione di HETDZ alle pareti degli stabilimenti.
14. HETDZ riconosce sussidi alle società di servizi finanziari in HUSIP: rimborso del 100% delle imposte locali pagate e affitto gratuito dei locali per 3 anni a partire dal primo anno di redditività; successivamente rimborso del 50% delle imposte locali pagate e 50% dell'affitto dei locali per 2 anni.
15. HETDZ riconoscerà indennità per l'avviamento alle società di servizi finanziari in HUSIP e riconoscerà un bonus alle società finanziarie che investono nelle nuove industrie strategiche e nelle industrie chiave definite da HETDZ.

V. Bonus per l'inserimento di talenti da parte delle imprese in HUSIP e altro

16. HETDZ riconosce indennità ai dirigenti e a tutti gli esperti di rilievo delle società in HUSIP, compreso l'alloggio, l'istruzione dei figli, i fondi per la ricerca scientifica ecc. secondo gli standard di politica nazionale più favorevoli.
17. HETDZ rimborserà le imposte sul reddito delle persone fisiche (parte delle imposte locali) ai dirigenti e agli esperti delle società in HUSIP, secondo gli standard di politica nazionale più favorevoli.

18. Le società in HUSIP che si quotano (compreso il trasferimento a HUSIP dell'indirizzo della loro sede legale dopo un'offerta pubblica iniziale o l'acquisto di un'azienda già quotata) riceveranno un bonus dall'amministrazione locale di Huzhou a seconda dei casi. HETDZ confronta e assegna lo stesso ammontare di bonus da parte dell'amministrazione di Huzhou.
19. Altro: le imprese in HUSIP possono anche beneficiare di altre politiche e vantaggi preferenziali esistenti non menzionati nel presente Accordo e usufruiranno automaticamente delle politiche e dei vantaggi preferenziali che l'amministrazione di Huzhou e HETDZ garantiranno ad altri parchi industriali e società simili nel futuro.



## Appendix A: Guidelines of Industrial Policies of Huzhou San Marino Italy International Technology Park

### I. Subsidies to Land and Equipment Procurements for New Projects in HUSIP:

#### 1. Subsidies to land procurements for projects in HUSIP:

Type of Projects	One-Time Bonus for Land Procurement
Large projects in strategic and high-tech industries	10 million RMB, or case by case
New energy cars and projects in Huzhou Intelligent EV Industry Park	100% Refund
Special industries (including pharmaceutical and medical) projects	50% Refund, or case by case
Technology improvement projects without additional land	4% of technology improvement investments with maximum 5 million RMB

The subsidies above will be paid upon the installation and start-up of the projects.

#### 2. Subsidies to equipment procurements for projects in HUSIP:

Type of Projects	One-Time Subsidy to Equipment Procured
Strategic and high-tech industries	4% with maximum 5 million RMB
Advanced equipment, new energy and biological medicine projects	6% with maximum 6 million RMB
New energy cars and projects in HZ Intelligent EV Industry Park	6% with maximum 10 million RMB
New metal material, modern houses and special textile projects	3% with maximum 3 million RMB
Leading IT construction projects (in above industries)	10% with maximum 500 thousand RMB

The subsidies above will be paid upon the installation and start-up of the equipments.

#### 3. Subsidies by HETDZ to projects in new strategic industries and other key industries defined by HETDZ, which can complete the setup and start to operate within the time stated in the land transfer contracts:

Investment in production equipment is over 50% of total fixed asset investment	One-Time Subsidy
500 million RMB or more investment in fixed assets	2 million RMB
300 million RMB to 500 million RMB investment in fixed assets	1 million RMB
200 million RMB to 300 million RMB investment in fixed assets	200 thousand RMB
Reconstructing plants, improving volume ration, renting standard plants, or technology improvement projects without additional land and with 20 million RMB or above investment in production equipments	2% of investment by HETDZ with maximum 2.5 million RMB

### II. Subsidies to Companies in HUSIP with Sizeable Sales Revenue and Taxes Paid:

#### 4. For companies in HUSIP whose revenues reach 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 billion RMB respectively for the first time, HETDZ shall subsidize 1% of their revenues.

In addition, for the HETDZ defined key industries, HETDZ shall subsidize top three companies in each industry with over 100 million RMB revenues, ranked by the growth rate in revenues, number one 200,000 rmb, number two 100,000 rmb and number three 50,000 rmb.



5. For companies in HUSIP, including new energy vehicle projects, projects in Huzhou Intelligent EV Industry Park, Pharma & Med Park projects, which aggregately pay Three Taxes (including value-added tax, business tax and corporate income tax at accrued basis) over 30 million RMB a year, the tax paid shall be refunded as follows (the total taxes refunded will be shared at pro-rata basis for all companies in HUSIP):

Three Taxes Paid (including VAT, business Tax and corporate income tax)	Tax Refund (the local tax parts, see Note 1)
30 million RMB – 50 million RMB	30% with a maximum 2 million RMB, for 3 years
50 million RMB – 100 million RMB	50% with a maximum 5 million RMB, for 3 years
100 million RMB – 150 million RMB	80% with a maximum 8 million RMB, for 3 years
> 150 million RMB	100% with a maximum 10million RMB, for 3 years
New energy cars and projects in HZ Intelligent EV Industry Park	100% refund with no ceiling for 5 years, since the first profitable year
Pharma & Med Park projects in HUSIP	100% refund with no ceiling for 5 years, since the first profitable year
Other case by case projects	100% refund with no ceiling for 5 years, since the first profitable year

Note 1: Tax rates and the definition of local tax parts:

Type of Taxes	Tax Rates	Central Govt	Provincial Govt	Local Govt (Municipal & HETDZ)	Municipal Govt	HETDZ
VAT	3%-6%-17%	75%	5%	20%	2%	18%
Corporate Income Tax	25%	60%	8%	32%	3.2%	28.8%
Business Tax	5%	0	20%	80%	8%	72%

Note 2: The subsidies above will be paid within 30 working days after the taxes paid.

6. For companies which pay Taxes (excluding personal income tax) of over 10 million RMB a year, HETDZ shall refund the increased part of the tax paid to the HETDZ as follows:

Taxes (excluding personal income tax)	The exceeded taxes over the previous year (HETDZ parts)
10 million – 20 million RMB	50%
20 million – 40 million RMB	60%
40 million – 60 million RMB	70%
60 million – 80 million RMB	80%
80 million – 100 million RMB	90%
Above 100 million RMB	100%

7. Bonus for those companies which pay Three Taxes over 10 million RMB a year:

Top 10 in Huzhou (ranked by tax paid per mu)	Huzhou Municipal Bonus	HETDZ Bouns
1	1 million RMB	120 thousand RMB
2-3	800 thousand RMB	80 thousand RMB
4-10	500 thousand RMB	40 thousand RMB

8. Tax benefits for M&As:

- λ During M&A process, the taxes on asset transfer will be 100% refunded, and all related government expenses will be waived.
- λ In the three fiscal years after M&A, if the Three Taxes paid is greater than the year before, the exceeded part will be 100% returned, with maximum of 5 million RMB.

III. Technology Innovation and Brand Building Bonus:

9. Huzhou Municipality shall provide bonuses to enterprises in HUSIP for technology innovation:

Projects / Companies	One-Time Bonus
Province-Level Technology Innovation Projects on New Strategic Industries	500,000 RMB
Province-Level Technology Innovation Projects on Characteristic Industries	200,000 RMB
City-Level Technology Innovation Projects on New Strategic Industries	200,000 RMB
City-Level Technology Innovation Projects on Characteristic Industries	100,000 RMB
Awarded Huzhou City "Ten Industrial Great Innovation Projects"	500,000 RMB
Province-Level Qualified Enterprise Technology Center	500,000 RMB
State-Level Qualified Enterprise Technology Center	1 million RMB

10. Huzhou Municipality shall provide bonuses to enterprises in HUSIP for innovational developments:

Projects / Companies	State-Level	Provincial-Level
Technology center with R&D achievements and industrialized	200,000 RMB	100,000 RMB
Qualified new product projects passed examination and industrialized	50,000 RMB	30,000 RMB
Companies with approved technology innovation projects	200,000 RMB	100,000 RMB
Establishing enterprise research institute, R&D center, key labs, engineering research center, and technology innovation alliance	200,000 RMB	100,000 RMB
Designated high and newtechnology enterprises	200,000 RMB	100,000 RMB
Designated innovative enterprises	200,000 RMB	100,000 RMB
Companies with approved science and technology projects	200,000 RMB	100,000 RMB
Institutions providing science and technology intermediation services	200,000 RMB	100,000 RMB
New companies listed in "Zhejiang Province High & NewTechnology Catalogue" and in operation	100,000 RMB	

11. Huzhou Municipality shall provide bonuses to enterprises in HUSIP for brand building:

Companies	One-Time Bonus
Awarded "Chinese famous brand" or "Chinese famous trademark"	300,000 RMB
Participating in drafting International Standards, National Standards, Industry Standards (Local Standards)	500,000 RMB, 200,000 RMB, 100,000 RMB respectively
Participating in organizing State-Level or Province-Level Standardization Technical Committees	500,000 RMB, 200,000 RMB respectively
Awarded "Municipal Good Quality"	300,000 RMB

12. HETDZ shall provide bonuses to enterprises in HUSIP for brand building:

Type of Projects	State-Level	Province-Level	City-Level
Enterprise Brand / Trademark	100,000 RMB	50,000 RMB	
Branded products awarded	100,000 RMB	50,000 RMB	

Famous Export Brand			
Awarded "Municipal Good Quality"		100,000 RMB	50,000 RMB

For enterprises who participate in drafting International Standards and enterprises who participate in drafting National Standards, Industry Standards (Local Standards), HETDZ shall provide 50,000 RMB and 30,000 RMB bonuses.

**IV. HETDZ Shall Provide All Infrastructure Needs for Enterprises in HUSIP and Bonuses for Financial Service Companies in HUSIP**

13. All infrastructures (including roads, drainage pipes, sewage discharge pipes, tap water, natural gas, electricity, telecommunication, heat, cable television, and land leveling, etc.) will be provided and built by HETDZ government to the factory walls.
14. HETDZ shall provide subsidies to financial services companies in HUSIP: 100% local taxes paid refunded and office rental free for 3 years since the first profitable year followed by 50% local taxes paid refunded and 50% office rental for 2 years.
15. HETDZ will provide start-up allowance to financial services companies in HUSIP and provide bonuses to those financial companies investing in new strategic industries and key industries defined by HETDZ.

**V. Bonus for Talent Introduction by Enterprises in HUSIP and Others**

16. HETDZ will provide allowance to the senior executives and all relevant experts of the companies in HUSIP, including housing, children's education, scientific research funds, etc. to the most favorable national policy standards.
17. HETDZ will refund the personal income taxes (local tax parts) to the senior executives and experts of the companies in HUSIP, to the most favorable national policy standards.
18. Companies in HUSIP which go public (including transferring their registered address to HUSIP after IPO or back-door listing) will receive bonuses from Huzhou municipal government at case by case basis. HETDZ shall match and provide the same amount of bonuses from Huzhou municipal government.
19. Others: Enterprises in HUSIP can also enjoy other existing preferential policies and benefits which are not mentioned in this agreement and will automatically enjoy the preferential policies and benefits which Huzhou municipal government and HETDZ will offer to other similar industrial parks and companies in the future.



SEGRETERIA DI STATO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
E COMMERCIO

ALLEGATO B

**“DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE PER LA  
INCENTIVAZIONE DEGLI INVESTIMENTI NELLE INIZIATIVE DEL PARCO  
SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO”**

**Art. 1**  
*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge devono intendersi:

- a) per «Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio» (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati a valere sul patrimonio dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata;
- b) per «OICR aperto»: l'OICR i cui partecipanti hanno il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalità e con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e dalla documentazione d'offerta dell'OICR;
- c) per «OICR chiuso»: l'OICR diverso da quello aperto;
- d) per «società di investimento a capitale variabile» (SICAV), l'OICR aperto costituito in forma di società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale nella Repubblica di San Marino avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni;
- e) per «*Start Up ad alta tecnologia*», le società come definite dall'art. 21 della L. 27 giugno 2013, n. 71;
- f) per Incubatore d'Impresa nell'ambito del Parco Scientifico e Tecnologico, quello di cui all'articolo 67 della Legge 20 dicembre 2013 n. 174.

**TITOLO II**  
**DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE**

**Art. 2**  
*(Costituzione)*

1. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino autorizza la costituzione delle SICAV se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) è adottata la forma di società per azioni nel rispetto delle disposizioni del presente titolo;
- b) la sede legale e la direzione generale della società sono situate nel territorio della Repubblica;
- c) il capitale sociale è di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
- d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei secondo quanto previsto dagli articoli 9, 10 e 11 della presente legge;





SEGRETERIA DI STATO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
E COMMERCIO

- e) per le SICAV lo statuto prevede come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni;
  - f) la struttura del gruppo di cui è parte la società non è tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società;
  - g) è presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa.
2. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino, con proprio regolamento:
- a) disciplina la procedura di autorizzazione prevista dal comma 1 e le ipotesi di decadenza dalla stessa;
  - b) individua la documentazione che i soci fondatori sono tenuti a presentare unitamente alla richiesta di autorizzazione e al contenuto del progetto di atto costitutivo e di statuto.
3. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino attesta la conformità del progetto di atto costitutivo e di statuto alle prescrizioni di legge e di regolamento ed ai criteri generali dalla stessa predeterminati.
4. I soci fondatori della SICAV procedono alla costituzione della società ed ad effettuare i versamenti relativi al capitale iniziale sottoscritto entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Il capitale iniziale deve essere interamente versato.
5. La denominazione sociale della SICAV contiene l'indicazione di società di investimento per azioni a capitale variabile. Tali denominazioni risultano in tutti i documenti delle società. Per le SICAV non sono ammessi i conferimenti in natura.

Art. 3  
(Albi)

- 1. Le SICAV autorizzate nella Repubblica di San Marino sono iscritte in appositi albi tenuti dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino.
- 2. I soggetti previsti dal comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo.

Art. 4  
(Capitale e azioni della SICAV)

- 1. Il capitale della SICAV è sempre uguale al patrimonio netto detenuto dalla società.
- 2. Le azioni rappresentative del capitale della SICAV devono essere interamente liberate al momento della loro emissione.
- 3. Le azioni della SICAV possono essere esclusivamente nominative.
- 4. Lo statuto della SICAV indica le modalità di determinazione del valore delle azioni e del prezzo di emissione e di rimborso nonché la periodicità con cui le azioni possono essere emesse e rimborsate.
- 5. Lo statuto della SICAV può prevedere:
  - a) limiti all'emissione di azioni nominative;
  - b) particolari vincoli di trasferibilità delle azioni nominative;
  - c) l'esistenza di più comparti di investimento per ognuno dei quali può essere emessa una particolare categoria di azioni; in tal caso sono stabiliti i criteri di ripartizione delle spese generali tra i vari comparti;



SEGRETERIA DI STATO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
E COMMERCIO

- d) la possibilità di emettere frazioni di azioni, fermo restando che l'attribuzione e l'esercizio dei diritti sociali sono comunque subordinati al possesso di almeno un'azione, secondo la disciplina del presente titolo.
6. La SICAV non può emettere obbligazioni o azioni di risparmio né acquistare o comunque detenere azioni proprie.

**Art. 5**  
*(Assemblea della SICAV)*

1. L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria in seconda convocazione della SICAV sono regolarmente costituite e possono validamente deliberare qualunque sia la parte del capitale sociale intervenuta.
2. Il voto può essere dato per corrispondenza se ciò è ammesso dallo statuto. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Non si tiene conto del voto in tal modo espresso se la delibera sottoposta a votazione dall'assemblea non è conforme a quella contenuta nell'avviso di convocazione, ma le azioni relative sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea straordinaria. Con regolamento della Segreteria di Stato Industria, Artigianato e Commercio, sentita la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, sono stabilite le modalità operative per l'esercizio del voto per corrispondenza.

**Art. 6**  
*(Modifiche dello statuto)*

1. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino approva le modifiche dello statuto della SICAV.
2. Le deliberazioni comportanti modifiche allo statuto della SICAV non possono essere considerate valide se non hanno ottenuto l'approvazione nei termini e con le modalità previste dal comma 1. La delibera è inviata alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino entro quindici giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea; entro quindici giorni dalla data di ricezione del provvedimento di approvazione della Banca Centrale della Repubblica di San Marino deve essere effettuato il deposito ai sensi dell'articolo 20 della L. 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 7**  
*(Scioglimento e liquidazione volontaria)*

1. Alle SICAV non si applica l'articolo 106, primo comma, numero 4), della L. 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche ed integrazioni. Quando il capitale della SICAV si riduce al di sotto della misura determinata ai sensi dell'articolo 4 che precede e permane tale per un periodo di sessanta giorni, la società si scioglie. Il termine è sospeso qualora sia iniziata una procedura di fusione con altra SICAV.
2. La nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori spetta all'assemblea straordinaria. Si applicano gli articoli da 108 a 113 della L. 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche ed integrazioni.



SEGRETERIA DI STATO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
E COMMERCIO

3. Alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino sono preventivamente comunicati il piano di smobilizzo e quello di riparto. I liquidatori provvedono a liquidare l'attivo della società nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino.
4. Il bilancio di liquidazione è sottoposto al giudizio del soggetto incaricato della revisione legale dei conti ed è pubblicato sui quotidiani indicati nello statuto.
5. I liquidatori procedono al rimborso delle azioni nella misura prevista dal bilancio finale di liquidazione.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo alla SICAV si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della L. 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche ed integrazioni.

**TITOLO III**  
**NORME ETICHE E DI COMPORTAMENTO**

**Art. 8**

*(Regole di comportamento e diritti di voto)*

1. Le SICAV:

- a) operano con diligenza, correttezza e trasparenza nel miglior interesse degli OICR gestiti, dei relativi partecipanti e dell'integrità del mercato;
- b) si organizzano in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse anche tra i patrimoni gestiti e, in situazioni di conflitto, agiscono in modo da assicurare comunque un equo trattamento degli OICR gestiti;
- c) adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei partecipanti agli OICR gestiti e dispongono di adeguate risorse e procedure idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;
- d) assicurano la parità di trattamento nei confronti di tutti i partecipanti a uno stesso OICR gestito nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
- e) provvedono, nell'interesse dei partecipanti, all'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR gestiti, salvo diversa disposizione di legge.

2. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino adotta con proprio regolamento le disposizioni di attuazione delle regole di comportamento indicate nel comma 1 che precede.

**Art. 9**

*(Requisiti di professionalità degli esponenti delle SICAV)*

1. I consiglieri di amministrazione ed i sindaci delle SICAV devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese finanziarie;
- b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della SICAV;
- c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
- d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti



SEGRETERIA DI STATO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
E COMMERCIO

- pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.
2. Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1.
  3. L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

Art. 10

*(Situazioni impeditive)*

1. Non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore generale e sindaco in SICAV coloro che, almeno per i due esercizi di bilancio precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni dell'ultimo esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.
2. Il comma 1 si applica anche a coloro che:
  - a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;
  - b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa.

Art. 11

*(Requisiti di onorabilità)*

1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale nelle SICAV non possono essere ricoperte da coloro che:
  - a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 1 comma 1 n. 9 della L. 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche ed integrazioni;
  - b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione e della dichiarazione di non colpevolezza;
2. Nella valutazione dei requisiti di onorabilità si deve tenere conto delle cause di estinzione del reato, delle cause di estinzione degli effetti penali delle sentenze di condanna, della riabilitazione e delle disposizioni più favorevoli al reo contenute nel codice penale, nelle leggi di attuazione e di integrazione del codice penale, nelle altre leggi e decreti della Repubblica.
3. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale nelle SICAV non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle





SEGRETERIA DI STATO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
E COMMERCIO

pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato. Le pene previste dal comma 1, lettera c), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.

4. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

**Art. 12**

*(Sospensione dalle cariche)*

1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale:
  - a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente articolo 11, comma 1, lettera c);
  - b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'articolo 11, comma 2, con sentenza non definitiva;
  - c) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
2. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalla lettera c) del comma 1. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nell'ipotesi prevista dalla lettera c) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.